Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895 — Roma — Sabato 8 Giugno — NUMERO 135

DIREZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35**.*
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

La seduta Reale per l'inaugurazione della prima Sessione della XIX Legislatura del Parlamento avrà luogo il 10 corrente, alle ore 11, nella Grande aula del palazzo di Montecitorio.

SENATO DEL REGNO

I signori Senatori sono pregati d'intervenire alla riunione che avrà luogo domenica 9 giugno corrente, alle ore 11 ant., nella sala delle conferenze del Palazzo del Senato, per l'estrazione a sorte delle Deputazioni incaricate di ricevere le LL. MM. ed i Principi della Reale Famiglia nell'occasione della solenne funzione della riapertura del Parlamento.

CAMERA DEI DEPUTATI

I signori Deputati sono pregati d' intervenire alla riunione che avrà luogo alle ore 15 (tre pomeridiane) di domenica 9 giugno, nella sala Rossa al piano terreno del palazzo di Montecitorio, per l'estrazione a sorte delle Deputazioni incaricate di ricevere le LL. MM. e le LL. AA. RR. in occasione della seduta Reale di apertura della prima sessione della XIX Legislatura del Parlamento.

Roma, 1° giugno 1895.

I Questori:
DE RISEIS, GIORDANO APOSTOLI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **347** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto il R. decreto 23 giugno 1877, n. 4002, (serie 2ª), che approva il regolamento per la R. Scuola normale superiore di Pisa, modificato dai successivi R. decreti 11 settembre 1891, n. 572, e 18 dicembre 1892, n. 739;

Veduto il R. decreto 29 novembre 1891, n. 711, che approva il regolamento per le Scuole di magistero;

Veduta la convenienza di aggiungere alla R. Scuola normale superiore una quarta classe di alunni già iscritti come studenti presso la facoltà di lettere e filosofia, o quella di scienze matematiche, fisiche e naturali, affinchè possano frequentare le conferenze prescritte dal regolamento delle Scuole di magistero allo scopo di conseguire poi il relativo diploma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso la R. Scuola normale superiore di Pisa, che fino dalle sue origini ha funzionato quale Scuola superiore di magistero per le due Facoltà di lettere e di scienze, alle classi di alunni convittori e di alunni aggregati con stipendio o senza, i quali tutti acquistano e conservano i loro posti per esame, è aggiunta una quarta classe di alunni addetti alla Scuola di magistero per semplice iscrizione.

Art. 2.

L'ammissione a questa classe si farà dal Consiglio direttivo della Scuola, sentito il parere della Facoltà di lettere o di quella di scienze, dopo di che detti alunni saranno dalla Direzione della Scuola provveduti di un libretto, nel quale si noteranno le conferenze che dovranno seguire.

Art. 3.

Il diploma finale di magistero, diverso da quello degli alunni normalisti, verrà agli alunni di questa classe conferito secondo le norme che stabilirà il Consiglio direttivo della Scuola, e in seguito ad un esame, che consisterà in una lezione sopra una delle materie che s'insegnano nelle scuole secondarie, e nel quale il candidato dovrà essere interrogato su questioni di metodo attinenti all'insegnamento nelle dette Scuole. Il diploma sarà per ambedue le sezioni sottoscritto dal Direttore *pro-tempore* della Scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1895.

UMBERTO.

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero 348 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il posto di Vice-Console di prima categoria, in Liverpool, con obbligo di residenza in Newcastle on Tyne, è soppresso, a datare dal 1° giugno 1895.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1895.

UMBERTO.

A. BLANC.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero 349 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visti i Nostri decreti 19 luglio 1894, n. 372 e 29 novembre stesso anno, n. 552;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al Nostro consolato in Cordoba sarà destinato un ufficiale consolare di prima categoria con l'annuo assegno locale di lire diciottomila.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1895.

UMBERTO.

A. BLANC.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Relazione a S. M. il Re, *nell'udienza del 25 maggio 1895, di S. E. il Ministro dei Lavori pubblici, sul decreto che approva il Regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori.*

SIRE,

A molte, e talvolta aspre, censure si trovò esposta l'Amministrazione dei Lavori Pubblici in questi ultimi tempi.

La dissonanza fra i lavori preventivati in progetto e quelli apparsi necessari all'atto dell'esecuzione, la conseguente necessità di varianti e progetti suppletivi, le contese con le Imprese assuntrici, i maggiori oneri che non preveduti ricaddero sul bilancio dello Stato; sono questi e l altri somiglianti gli addebiti di cui fu chiamata a rispondere l'Amministrazione che ho ora l'onore di dirigere.

È generale il convincimento che di molti degli accennati inconvenienti le cause debbano essere ricercate fuori dell'ambito in cui si è svolta l'azione dell'Amministrazione, ma unanime è pure il consenso che se non tutti, molti si sarebbero evitati qualora una più accurata preparazione congiunta ad una più forte organizzazione tecnica ed amministativa, avesse presieduto all'esecuzione della ingente mole di lavori che si volle compiere in un breve periodo di tempo.

Su questo punto si è portata specialmente l'attenzione dei miei predecessori e la mia, cosicchè non pochi furono i provvedimenti presi dal Governo di V. M. negli anni addietro per assicurare un più accurato studio dei progetti ed una più rigorosa esecuzione delle opere a conto dello Stato. Ma le riforme a tale scopo introdotte nell'ordinamento del servizio del Genio Civile, specialmente con la legge del 15 giugno 1893 n. 294 e col Regolamento 13 dicembre 1894 n. 568, sarebbero riuscite monche, se non si fosse provveduto con più acconce e precise norme a disciplinare altresì la materia della direzione, contabilità e collaudazione dei lavori.

A soddisfare questo compito mira appunto l'unito schema di Regolamento che formò il soggetto di lunghi ed accurati studii per parte dell'Amministrazione.

Posto come caposaldo il principio che gl'ingegneri capi e gli ingegneri direttori dei lavori debbono sempre personalmente rispondere di tutti gli atti del loro ufficio, il nuovo schema detta anzitutto particolareggiate prescrizioni sulle operazioni da compiersi perchè sia evitato l'iniziamento di opere in base a progetti che non corrispondano più alle reali condizioni del terreno. Fissata poscia una vera e propria procedura amministrativa con l'assegnazione di termini perentori per dare norma ai continui rapporti fra l'Amministrazione appaltante e le Imprese, sia per l'accertamento dei lavori compiuti, quanto per le eventuali contestazioni che fossero insorte, il Regolamento si occupa in modo speciale della contabilità dei lavori, e, con opportune disposizioni, mira ad assicurarne la costante esattezza.

Spesso l'Amministrazione si trovò impegnata in maggiori spese per lavori supplementari a quelli previsti, prima ancora che fosse consapevole che erano già esauriti i fondi all'uopo assegnati in bilancio. A questo grave inconveniente si è cercato di ovviare con acconce disposizioni intese a guarentire l'Amministrazione che la registrazione di tutti i fatti producenti spesa procederà simultaneamente con lo sviluppo delle opere, ed in guisa tale da offrire sempre una chiara e completa dimostrazione degli impegni già assunti, e di quelli che occorra prendere per l'esecuzione dei rimanenti lavori.

Chiariti finalmente i casi nei quali si possa ricorrere alla esecuzione dei lavori in economia, il Regolamento tratta della collaudazione delle opere, prescrivendo le norme più adatte da osservarsi nelle varie operazioni che debbono compiersi in quella circostanza e segnando con maggiore precisione gli effetti che ne derivano.

Qualora la M. V. si compiaccia, come spero, di approvare l'unito schema di Regolamento, mi propongo di rivedere immediatamente alcune disposizioni del capitolato generale d'appalto e del Regolamento per la compilazione dei progetti, di maniera che il nuovo testo offra le maggiori garanzie che si possano onestamente desiderare.

Tutti questi varii provvedimenti sono infatti fra di loro strettamente connessi, e si completano a vicenda, dovendo insieme concorrere ad ottenere una gestione dei lavori pubblici più economica e meglio efficace a tutelare i grandi interessi dello Stato.

Da questo complesso di riforme, consigliate dalla lunga esperienza, io mi riprometto diretti ed utili risultati. Confortato pertanto dal parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato, mi onoro presentare alla M. V. l'unito schema di decreto, affinchè a segno di approvazione si compiaccia munirlo dell'Augusta Sua firma.

Il Ministro
G. SARACCO.

Il Numero 350 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 346 e 364 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sulle Opere pubbliche;

Visto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, per la direzione, per la contabilità e per la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, da avere effetto col 1° luglio p. v.

Art. 2.

Il predetto regolamento sostituisce a tutti gli effetti di legge, quello precedente 19 dicembre 1875, n. 2854 (serie 2ª), il quale perciò rimane abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1895.

UMBERTO.

G. SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

(Il regolamento, approvato col presente decreto, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *di lunedì 10 corrente).*

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 7 aprile 1895, sul Decreto che scioglie il Consiglio comunale di Aritzo (Cagliari).*

SIRE,

Grave è il disordine amministrativo nel quale si trova il municipio di Aritzo, in provincia di Cagliari. Per la incuria di quella Amministrazione, la quale non sa ottenere che i proprii dipendenti adempiano con zelo e sollecitudine il loro dovere, l'Ufficio municipale è completamente dissestato, mancando di molti dei registri prescritti. I pochi che vi esistono sono tenuti affatto irregolarmente. Molte liste di leva mancano delle decisioni emesse dal Consiglio di leva; molti verbali di deliberazioni del Consiglio e della Giunta municipale sono privi persino della firma del Sindaco, del Consigliere anziano e del Segretario. Abitualmente viene omessa la prescritta compilazione della matricola dei ruoli delle tasse comunali e rimane così aperto l'adito, nella tassazione, al più deplorevole arbitrio.

Nemmeno si procede alle prescritte verifiche di cassa e si lascia, senza controllo, il maneggio del denaro comunale a chi è debitore del Comune. Gli eccitamenti che l'autorità prefettizia rivolse al Comune per riparare ad un tale stato di cose, rimasero senza effetto e così accade per ogni suo provvedimento, la cui esecuzione viene trascurata. Non vi è quindi altro rimedio che lo scioglimento del Consiglio comunale, ed io mi onoro proporlo alla M. V. coll'unito schema di decreto.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Aritzo, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Angelo Sanguino è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1895.

UMBERTO.

CRISPI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Norme per l'applicazione della clausola sulla esportazione dei vini italiani in Austria ed Ungheria

Circolare n. 886, ai signori Prefetti del Regno.

Roma, 8 giugno 1895.

Questo Ministero crede necessario di prescrivere alcune nuove norme per circondare di maggiori guarentigie il rilascio dei Certificati d'origine dei vini che s'importano nell'Austria-Ungheria, e ciò a fine di evitare che si dia luogo ad inconvenienti che potrebbero arrecare danno a tutto il nostro commercio vinario.

Si premette che secondo la Circolare del 1° dicembre 1892, n. 34849, i certificati anzidetti debbono essere rilasciati o dalle Autorità locali (Sindaci) del luogo di origine dei vini, o da alcune Prefetture o Sottoprefetture specialmente indicate, o dai Consoli Austro-Ungarici.

§ 1. Il Ministero ha constatato che spesso dalle nostre Autorità non si ha cura di conservare un elenco dei certificati che esse rilasciano. Prescrivo quindi che, a somiglianza di ciò che si fa pei certificati di analisi di vini dati dagli Istituti scientifici a tal uopo autorizzati, quelli di origine debbano essere staccati da un apposito registro a madre e figlia, e muniti di un numero progressivo.

Così saranno agevoli i confronti e le verifiche, e si eviteranno consegne di documenti non completamente regolari.

§ 2. Alla Circolare di sopra accennata del 1° dicembre 1892 furono uniti i moduli dei Certificati concordati fra i Governi. Ora per recenti accordi in questi modelli sono state introdotte lievi variazioni, perchè meglio rispondano alle esigenze della nostra enologia e del commercio. E però si uniscono alla presente (All. *A* e *B*) i nuovi modelli: il primo deve essere adottato dai Sindaci, il secondo dalle Prefetture e Sottoprefetture.

È quasi superfluo avvertire che nessuna variazione, nè di forma, e molto meno di sostanza, può essere introdotta nei moduli stessi.

§ 3. Secondo quanto è prescritto nella suddetta Circolare del 1° dicembre 1892 le Autorità autorizzate a rilasciare i certificati di origine debbono accertarsi, in seguito ad informazioni debitamente raccolte, della verità di quanto attestano.

Consta però che non dappertutto si è data la stessa interpretazione a quanto fu prescritto, nè si è ricorso agli stessi mezzi per raccogliere le informazioni necessarie.

Prescrivo quindi che d'ora in poi i Sindaci e gli uffici di Prefettura o di Sottoprefettura debbano accertarsi della origine della merce:

1° o con un verbale di notorietà di tre testimoni degni di fede, steso innanzi alla autorità chę rilascia il certificato:

2° o con una dichiarazione scritta dal mediatore, se per suo mezzo è stata conchiusa la vendita e fatta la consegna dei fusti;

3° o far constatare direttamente da propri agenti nelle cantine e nei luoghi di deposito riguardo all'origine, alla qualità e quantità del vino che si esporta.

Per l'indole speciale dell'accordo coll'Austria-Ungheria è concessa una differenza di trattamento a favore dei vini nostri; importa quindi che di detto vantaggio altri non approfitti con nostro danno. Perciò è necessario che le autorità pongano ogni cura per accertarsi che non abbiano avuto luogo nè scambi, nè miscele con vini esteri, ancorchè nazionalizzati.

Nel caso in cui in una stessa cantina, in uno stesso magazzino od in altra stessa località, malgrado fossero depositati in compartimenti diversi, si trovassero vini nazionali e vini esteri, ancorchè nazionalizzati, l'accertamento onde è parola riuscirebbe molto difficile se non impossibile; ne consegue che non si dovrà per questi vini rilasciare certificato di origine.

Non si deve rilasciare certificato pei vini nostri che sono entrati in un punto franco, i quali per questo fatto perdono la nazionalità italiana.

Sempre all'intento onde è parola, l'Amministrazione doganale ha stabilito che le dogane rifiutino la miscela di vini esteri con vini nazionali, sia negli spazi doganali, che a bordo dei bastimenti ancorati nei porti, e provvedano affinchè sui bastimenti con carico di vini esteri non si facciano miscele o sostituzioni, eludendo la vigilanza doganale, e si astengano inoltre dal concedere negli spazi o sui legni ancorati il travaso dei vini in altri recipienti.

§ 4. Secondo quanto è detto nella ripetuta circolare del 1892 ai fusti, che contengono vino accompagnato da certificato di analisi, è apposto il sigillo dall'autorità che preleva il campione.

La suggellazione dei fusti viene ora prescritta anche per le spedizioni non accompagnate da certificato di analisi.

L'applicazione del suggello spetta all'ufficio che rilascia il certificato di origine.

Ove il vino pel quale è richiesto il certificato d'origine debba, per volontà della parte, essere sottoposto ad analisi chimica, l'ufficio che rilascia il certificato d'origine ne preleva anche il campione, e lo spedisce all'Istituto incaricato dell'analisi stessa. Sia pel prelevamento che per ogni altra operazione verranno seguite le norme fissate nella circolare 1° dicembre 1892 (1).

La sigillazione si fa nel modo indicato nell'allegato C fino a che non si saranno scoperti metodi anche più facili, alla ricerca dei quali già i Governi intendono.

Quando fra i fusti regolarmente suggellati se ne trovi qualcuno coi suggelli infranti o con le iscrizioni non leggibili, la dogana austriaca o ungherese potrà ugualmente riconoscere la validità del certificato d'origine per tutta la partita, ogni qualvolta essa abbia la convinzione che la rottura o la illeggibilità sia avvenuta accidentalmente durante il trasporto.

In caso contrario, se si tratta di spedizione senza certificato di analisi, i fusti coi sigilli infranti o illeggibili non saranno ammessi al dazio di favore; ma la dogana riconoscerà la validità del certificato d'origine per i fusti con suggelli intatti; se si tratta però di spedizione accompagnata da certificato d'analisi, si preleverà il campione dai fusti, che hanno i suggelli infranti o illeggibili, con le norme dell'ordinanza 1° dicembre 1892, per la verifica di controllo d'un Istituto enologico, e se il risultato dell'analisi sia favorevole all'importatore, il vino che era nei fusti giunti coi suggelli infranti o illeggibili, sarà ugualmente ammesso al dazio di fiorini 3,20. I fusti coi suggelli intatti sono ammessi subito al diritto di favore di fiorini 3.20, ove non sorga dubbio sul certificato d'analisi.

Se l'importatore aggiunge al certificato d'origine ed a quello di analisi, ove esista, una dichiarazione del capitano del vapore di una Compagnia di navigazione, dalla quale dichiarazione risulti, in conformità del giornale di bordo, che il battello stesso dal porto o rada di partenza non si fermò in altri porti o rade, nè lungo il viaggio fu avvicinato da altre navi, o che nei porti nei quali fece scalo non fu fatta nessuna operazione sui fusti di cui nel certificato d'origine, l'eventuale rottura dei sigilli è da ritenersi come accidentale, salvo il caso di dubbio sull'esattezza della dichiarazione del capitano del battello.

Questa disposizione non ha valore che per i battelli che nel loro viaggio non toccano che porti o rade d'Italia o d'Austria o d'Ungheria.

§ 5. I certificati d'origine insieme ai documenti, che secondo il disposto del § 3 hanno servito di base pel rilascio dei certificati stessi, devono essere trasmessi dall'Autorità che ha rilasciato il certificato direttamente all'i. e r. Ufficio consolare austro-ungarico competente per l'apposizione del visto.

L'Autorità che rilascia il certificato deve apporre sulla dichiarazione scritta del mediatore (n. 2) il bollo d'ufficio ed il numero del relativo certificato d'origine.

Gli i. e r. Uffici consolari, appena ricevuto il certificato d'origine, lo esaminano in rapporto alle indicazioni in esso contenute, ed in caso non vi fosse motivo di dubbio vi appongono immediatamente il visto. In caso di dubbio chieggono schiarimenti all'Autorità che l'ha rilasciato, e qualora fosse necessario si porranno

---

(1) **Norme per il prelevamento dei campioni dei vini italiani.**

Da ciascun fusto, il cui contenuto sia stato prima sufficientemente agitato e mescolato, si preleva il campione del vino mercè un sifone od una pipetta.

La quantità di vino da prelevarsi deve essere in proporzione del contenuto di ciascun fusto. I campioni così prelevati da tutti i fusti, contenenti del vino di una stessa qualità (a), devono essere bene mescolati fra loro, e di questa miscela si devono riempire due bottiglie di un litro ciascuna.

Le bottiglie devono essere ben tappate e suggellate col sigillo dell'Ufficio, che rilascia il certificato d'origine e di quello dell'esportatore. Le due bottiglie-campione saranno inviate all'istituto che deve eseguire l'analisi.

Appena prelevati i campioni l'Ufficio, che ha eseguito tale prelevamento, deve suggellare i fusti colle norme indicate nell'allegato C della presente circolare.

La lettera con la quale si accompagna il campione, che si invia all'Istituto incaricato di eseguire l'analisi, deve contenere tutte le indicazioni (b) necessarie per rilasciare il certificato.

(a) Chi preleva il campione deve assicurarsi preventivamente che trattasi di vino di *una stessa qualità* e non formato, per una stessa partita, con qualità disparate. Per giudicare se una data spedizione sia costituita di una o più qualità di vino potranno servire di guida i caratteri organolettici del vino stesso (colore, sapore, odore, ecc.). Di questa avvertenza, *che deve considerarsi di molta importanza*, i Governi si sono dati affidamento che ne avrebbero inculcata la stretta esecuzione.

(b) Queste indicazioni sono le seguenti:

1. Nome dello speditore. . . . .
2. Luogo di spedizione. . . . .
3. Nome e domicilio del destinatario (questa indicazione può essere omessa). . . .
4. Designazione del luogo di produzione ed eventualmente nome del vino. . . . .
5. Segni distintivi dei sigilli posti sulle bottiglie-campione . .
6. a) Peso lordo della spedizione. . . . .
   b) Numero dei fusti. . . . .
   c) Segni e sigilli dei fusti. . . .

in comunicazione colla competente R. Autorità italiana per quegli ulteriori schiarimenti che fossero necessari, ed occorrendo anche per l'ispezione della partita.

La spedizione, prima del visto del Consolato, non è ammessa. Dopo il visto l'ufficio consolare trasmetterà, senza indugio, il certificato all'indirizzo della parte, indicatogli dalla Autorità che lo rilasciò, e restituirà a quest'ultima il documento di prova trasmessogli.

Ove l'Ufficio consolare rifiuti l'apposizione del visto, invia alla competente R. Autorità il certificato ed il documento per il procedimento giudiziario od amministrativo, che l'Autorità stessa reputasse necessario iniziare a carico dell'Autorità che ha rilasciato il certificato.

I certificati di origine dovendo trasmettersi direttamente ai Consolati austro-ungheresi dalle Autorità che li rilasciano, non è più necessario di fare legalizzare, come si è verificato finora in molti casi, la firma dei Sindaci da quella dei Sottoprefetti o Prefetti prima di presentare i certificati ai Consolati. I Consolati austro-ungheresi hanno ricevuto l'ordine di non richiedere per ciò la legalizzazione preventiva di cui è parola, e di apporre il loro visto ai certificati rilasciati dai Sindaci.

§ 6. Si verifica sovente nelle spedizioni per via di mare con battelli a vapore, e qualche volta anche nelle spedizioni per ferrovia, che non sempre la quantità indicata nel certificato d'origine può effettivamente essere spedita; in questo caso il Capitano del battello od il Capo Stazione devono, come rilevasi dai modelli di certificato, annotare a tergo di essi la quantità effettivamente imbarcata o posta sulla ferrovia.

I fusti che non sono spediti debbono essere accompagnati da altro certificato d'origine, il quale si compila sugli stessi documenti che hanno servito per la redazione del primo se i suggelli sono intatti.

§ 7. Pei vini che si trasportano in navi-cisterne e destinati ad essere travasati sotto controllo doganale in fusti nei punti franchi di Trieste o Fiume si prescrive un modulo speciale di certificati d'origine (All. *D* ed *E*). In questo caso tanto per ciò che concerne la suggellazione dei fusti ed il rilascio dei certificati d'origine, quanto per l'apposizione del visto consolare, si procederà nell'istessa maniera che per i casi d'invio di vini in fusti.

Però è ammesso che i vini possano essere trasportati sui battelli in fusti non suggellati. In questo caso l'Autorità prima di rilasciare il certificato deve consegnare la partita alla dogana italiana, la quale dal momento della consegna la terrà sotto sorveglianza. Questa consegna deve essere fatta nel luogo ove il vino è depositato. Il travaso nei recipienti a bordo deve essere sempre eseguito sotto la sorveglianza dell'Ufficio doganale. Ultimato il travasamento, la dogana deve porre sotto chiusura i recipienti e far constatare l'adempimento di tutte le operazioni di cui sopra con annotazione a tergo del certificato.

È stato convenuto coll'Amministrazione doganale austriaca e ungherese che la chiusura possa essere applicata o ai recipienti, o alla stiva del naviglio.

La scelta dell'uno o dell'altro sistema è deferita al giudizio della dogana italiana.

Le norme da seguire nell'uno o nell'altro caso sono le seguenti:

La chiusura dei recipienti sarà fatta ad ognuno di essi col sistema fissato d'accordo fra i Governi, nel caso che la Dogana anzidetta reputi che l'applicazione stessa sia possibile. È ben inteso però che in questo caso la Dogana italiana deve tener presente la necessità della verifica nei porti di arrivo e quindi che alle dogane austriache ed ungheresi questa verifica non riesca difficile o impossibile.

Nel caso non fosse tenuta presente questa avvertenza l'Austria-Ungheria richiamerà l'attenzione del Governo italiano sui fatti verificatisi, per le corrispondenti disposizioni ai proprii Uffici doganali.

La chiusura dei boccaporti deve farsi secondo le norme indicate nell'allegato *F*. Però i recipienti sopra coperta debbono anche in questo caso essere suggellati.

Ove per causa di avaria, per evitare perdita totale o parziale del carico, il capitano fosse costretto a rimuovere i piombi per aprire i boccaporti, dovrà nel giornale di bordo esporre il fatto, ed appena giunto nel porto di destinazione darne avviso all'Autorità competente. Se l'avaria non è ammessa dall'Autorità stessa il vino non sarà sdaziato al dazio di favore di fiorini 3,20.

Se durante il viaggio dal porto o rada di partenza ai porti di arrivo di Trieste o di Fiume la dogana italiana crede, in uno dei porti del Regno, a scopo di controllo, far aprire i boccaporti piombati, deve dopo piombarli a nuovo e fare di tutto esplicita annotazione nel certificato d'origine. Il Capitano del veliero può in uno dei porti del Regno chiedere l'intervento della Dogana, perchè assista alla rimozione dei piombi dei boccaporti, qualora fosse riconosciuta la necessità di questa operazione nell'interesse del carico. La Dogana italiana deve sorvegliare tutte le operazioni, rimettere i piombi e fare di tutto annotazione nel certificato di origine.

Arrivato il veliero nel porto di destinazione, il capitano presenterà il certificato d'origine alla Dogana austriaca o ungherese: essa constaterà subito l'esistenza e lo stato dei piombi e dei suggelli, dopo di che li toglierà e ai boccaporti ed ai recipienti. Da questo momento fino allo sdaziamento del carico, il veliero resta sotto controllo doganale.

§ 8. Ogni spedizione deve essere accompagnata anche dalla bolletta doganale d'uscita.

§ 9. È ammesso il rilascio di duplicati di certificati di origine in seguito a richiesta della parte, che dovrà giustificare il motivo della domanda. L'autorità, trovata accettabile la domanda, rilascia il duplicato ed appone sul medesimo e sulla madre, in forma chiara ed appariscente, la indicazione « duplicato del certificato N. . . . . »

§ 10. In conclusione, i documenti che debbono accompagnare le spedizioni dei nostri vini in Austria-Ungheria sono, oltre quelli ordinariamente richiesti par ogni spedizione per quegli Stati, il certificato d'origine e la bolletta doganale, e se i vini sono stati preventivamente analizzati da uno dei nostri Istituti scientifici, anche il certificato d'analisi.

È superfluo aggiungere che le dogane austriache ed ungheresi non possono ammettere che i documenti in piena conformità con le disposizioni di cui sopra. È interesse dei nostri esportatori di eseguire esattamente le disposizioni stesse.

Ed occorre appena ricordare la necessità di avere la maggior cura nel rilascio dei documenti ond'è parola, anche perchè eventualmente i pubblici funzionari, che attestino come veri fatti e dichiarazioni non conformi a verità, non si trovino esposti all'applicazione degli articoli 275 e 276 del vigente Codice penale.

Le disposizioni di cui sopra devono essere applicate a tutte le spedizioni di vini, le quali partono con certificati d'origine emessi dal 1° luglio 1895 in poi.

Al contrario dovranno applicarsi le disposizioni finora vigenti a tutte quelle spedizioni le quali partono con certificati d'origine emessi in data anteriore al 1° luglio 1895.

Fo seguire alla presente due ordinanze di pari data, l'una dell'Imperiale e R. Ministero degli affari esteri d'Austria-Ungheria agli II. e RR. Consolati nel nostro paese, l'altra dei Ministeri competenti d'Austria e d'Ungheria agli Uffici doganali.

Vogliano subito accusarmi ricevuta della presente.

Il Ministro

BARAZZUOLI.

Allegato **A.**

N. . . . . d'ordine.

Certificato d'origine.

Il Sottoscritto certifica, in seguito alle informazioni debitamente raccolte colle norme fissate dalla Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dell'8 giugno 1895, N. 886, che il vino $\frac{\textbf{bianco}}{\textbf{rosso}}$ del Sig. **Giovanni X** destinato alla importazione in Austria-Ungheria, contenuto in **20** fusti colle marche **G. X.** e coi numeri **250/269**, del *peso lordo* di **7000** chilogrammi, è prodotto dai vigneti del territorio del Comune di **Bari** (Puglie) e dei Comuni vicini di. . . . . che fanno tutti parte della Contrada viticola **Napoletana.**

Il Sig. **Giovanni X** assicura che la spedizione sarà fatta per via di $\frac{\text{terra}}{\text{mare}}$

I fusti sono stati sigillati.

Bari, li. . . . .

L. S. *L. S.*

Visto del Consolato A. U. Il Sindaco

CERTIFICATO D'ORIGINE

N. . . . . d'ordine.

Certificato d'orgine.

Il Sottoscritto certifica, in seguito alle informazioni debitamente raccolte colle norme fissate dalla Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dell'8 giugno 1895, N. 886, che il vino $\frac{\textbf{bianco}}{\textbf{rosso}}$ del Sig. **Giovanni X** destinato alla importazione in Austria-Ungheria, contenuto in **20** fusti colle marche **G. X.** e coi numeri **250/269**, del *peso lordo* di **7000** chilogrammi, è prodotto dai vigneti del territorio del Comune di **Bari** (Puglie) e dei Comuni vicini di . . . . che fanno tutti parte della Contrada viticola **Napoletana.**

Il Sig. **Giovanni X** assicura che la spedizione sarà fatta per via di $\frac{\text{terra}}{\text{mare}}$

I fusti sono stati sigillati.

Bari, li . . . .

L. S. *L. S.*

Visto del Consolato A. U. Il Sindaco

Allegato **B.**

N. . . . d'ordine.

Certificato d'origine

$\frac{\text{La R. Prefettura}}{\text{La R. Sotto-Prefettura}}$ a $\frac{\textbf{Bari}}{\textbf{Barletta}}$ certifica, in seguito alle informazioni debitamente raccolte colle norme fissate dalla Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dell'8 giugno 1895, N. 886, che il vino $\frac{\textbf{bianco}}{\textbf{rosso}}$ del sig. **Giovanni X** destinato all'importazione in Austria-Ungheria, contenuto in **20** fusti colle marche **G. X.** e coi numeri **250/269**, del *peso lordo* di **7000** chilogrammi, è prodotto dai vigneti delle **Puglie,** che fanno parte della Contrada viticola **Napoletana.**

Il sig. **Giovanni X** assicura che la spedizione sarà fatta per via di $\frac{\text{terra}}{\text{mare}}$

I fusti sono stati sigillati.

li . . . .

L. S. *L. S.*

Visto del Consolato A. U. Il Prefetto

Il Sottoprefetto

CERTIFICATO D'ORIGINE

N. . . . d'ordine.

Certificato d'origine

$\frac{\text{La R. Prefettura}}{\text{La R. Sotto-Prefettura}}$ a $\frac{\textbf{Bari}}{\textbf{Barletta}}$ certifica, in seguito alle informazioni debitamente raccolte colle norme fissate dalla Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dell'8 giugno 1895, N 886, che il vino $\frac{\textbf{bianco}}{\textbf{rosso}}$ del sig. **Giovanni X** destinato all'importazione in Austria-Ungheria, contenuto in **20** fusti colle marche **G. X.** e coi numeri **250/269**, del *peso lordo* di **7000** chilogrammi, è prodotto dai vigneti delle **Puglie,** che fanno parte della Contrada viticola **Napoletana.**

Il sig. **Giovanni X** assicura che la spedizione sarà fatta per via di $\frac{\text{terra}}{\text{mare}}$

I fusti sono stati sigillati.

$\frac{\textbf{Bari}}{\textbf{Barletta}}$ li . . . .

L. S. *L. S.*

Visto del Consolato A. U. Il Prefetto

Il Sottoprefetto

Annotazione del Capitano/Capo-Stazione per i casi nei quali la spedizione dei vini ha luogo soltanto in parte.

Il Capitano del Battello **X** / Il Capo della Stazione ferroviaria di **X** dichiara che invece del numero dei fusti sopra indicato, sono stati imbarcati/caricati per forza maggiore solo N. . . . . e sono quelli segnati con i N. . . . . . del peso lordo di kilog. . . . .

. . . . li . . . .

Il Capitano. / Il Capo-Stazione.

ANNOTAZIONE

Annotazione del Capitano/Capo-Stazione per i casi nei quali la spedizione dei vini ha luogo soltanto in parte.

Il Capitano del Battello **X** / Il Capo della Stazione ferroviaria di **X** dichiara che invece del numero dei fusti sopra indicato, sono stati imbarcati/caricati per forza maggiore solo N. . . . . e sono quelli segnati con i N. . . . . . del peso lordo di kilog. . . . .

. . . . li . . . .

Il Capitano. / Il Capo-Stazione.

Annotazione del Capitano/Capo-Stazione per i casi nei quali la spedizione dei vini ha luogo soltanto in parte.

Il Capitano del Battello **X** / Il Capo della Stazione ferroviaria di **X** dichiara che invece del numero dei fusti sopra indicato, sono stati imbarcati/caricati per forza maggiore solo N. . . e sono quelli segnati con i N. . . . . . del peso lordo di kilog . . . . . .

. . . . . li . . . . . .

Il Capitano / Il Capo-Stazione

ANNOTAZIONE

Annotazione del Capitano/Capo-Stazione per i casi nei quali la spedizione dei vini ha luogo soltanto in parte.

Il Capitano del Battello **X** / Il Capo della Stazione ferroviaria di **X** dichiara che invece del numero dei fusti sopra indicato, sono stati imbarcati/caricati per forza maggiore solo N. . . e sono quelli segnati con i N. . . . . . . del peso lordo di kilog. . . . .

. . . . . li . . . . . .

Il Capitano / Il Capo-Stazione

Allegato C.

Modo di sigillazione dei fusti

In un incavo, che per metà occupi il tappo e metà la doga, si versa ceralacca e dopo vi si applica il suggello in maniera che l'iscrizione riesca leggibile. A proteggere il suggello dagli urti esterni si pone nel foro stoppa ingrassata, cotone o altra materia, e dopo si copre tutto con una lastra di latta. Una maggiore difesa si ottiene ponendo ai lati del foro od a poca distanza da esso due pezzi di cerchio, sempre che questa protezione non si abbia da cerchi intieri.

Se la lastra è concava nel mezzo, la protezione dei suggelli è anche maggiore. Non è escluso lo impiego di miscele, che a giudizio degli interessati fossero ritenute più resistenti della ceralacca, purchè offrano alla dogana la possibilità di leggere i suggelli. La suggellatura deve essere applicata a tutti i fori tappati.

Allegato D.

Certificato pei velieri cisterna.

N. . . . . d'ordine

Certificato d'origine

Il Sottoscritto certifica, in seguito alle informazioni debitamente raccolte colle norme fissate dalla Circolare del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio dell'8 giugno 1895, N. 886, che il vino **bianco/rosso** del Sig. **Giovanni X** destinato alla importazione in Austria-Ungheria, contenuto in **20** fusti colle marche **G. X.** e coi numeri **250/269**, del *peso lordo* di **7000** chilogrammi, è prodotto dai vigneti del territorio del Comune di **Bari** (Puglie) e dei Comuni vicini di . . . . che fanno tutti parte della Contrada viticola **Napoletana.**

Il Sig. **Giovanni X** assicura che la spedizione sarà fatta col veliero **X.**

I fusti sono stati sigillati / consegnati alla dogana di. . . . . dal Sindaco.

Bari, li . . . .

L. S. *L. S.*

Visto del Consolato A. U. Il Sindaco

CERTIFICATO D'ORIGINE

Certificato pei velieri cisterna.

N. . . . . d'ordine

Certificato d'origine

Il Sottoscritto certifica, in seguito alle informazioni debitamente raccolte colle norme fissate dalla Circolare del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio dell'8 giugno 1895, N. 886, che il vino **bianco/rosso** del sig. **Giovanni X** destinato alla importazione in Austria-Ungheria, contenuto in **20** fusti colle marche **G. X.** e coi numeri **250/269**, del *peso lordo* di **7000** chilogrammi, è prodotto dai vigneti del territorio del Comune di **Bari** (Puglie) e dei Comuni vicini di . . . . che fanno tutti parte della Contrada viticola **Napoletana.**

Il Sig. **Giovanni X** assicura che la spedizione sarà fatta col veliero **X.**

I fusti sono stati sigillati / consegnati alla dogana di. . . . dal Sindaco.

Bari, li . . . .

L. S. *L. S.*

Visto del Consolato A. U. Il Sindaco

Allegato E.

Certificato pei velieri cisterna.

N. . . . d'ordine.

Certificato d'origine

Il Sottoscritto certifica, in seguito alle informazioni debitamente raccolte colle norme fissate dalla Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dell'8 giugno 1895, N. 886, che il vino **bianco/rosso** del sig. **Giovanni X** destinato alla importazione in Austria-Ungheria, contenuto in **20** fusti colle marche **G. X.** e coi numeri **250/269**, del *peso lordo* di **7000** chilogrammi, è prodotto dai vigneti delle **Puglie**, che fanno parte della Contrada viticola **Napoletana.**

Il sig. **Giovanni X** assicura che la spedizione sarà fatta col veliero **X.**

I fusti sono stati (sigillati / consegnati alla dogana di.....) dalla (Prefettura. / Sottoprefettura.)

Bari/Barletta li . . . .

L. S. *L. S.*

Visto del Consolato A. U. Il Prefetto

Il Sottoprefetto

CERTIFICATO D'ORIGINE

Certificato pei velieri cisterna.

N. . . . d'ordine.

Certificato d'origine

Il Sottoscritto certifica, in seguito alle informazioni debitamente raccolte colle norme fissate dalla Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dell'8 giugno 1895, N. 886, che il vino **bianco/rosso** del sig. **Giovanni X** destinato alla importazione in Austria-Ungheria, contenuto in **20** fusti colle marche **G. X.** e coi numeri **250/269**, del *peso lordo* di **7000** chilogrammi, è prodotto dai vigneti delle **Puglie**, che fanno parte della Contrada viticola **Napoletana.**

Il sig. **Giovanni X** assicura che la spedizione sarà fatta col veliero **X.**

I fusti sono stati (sigillati / consegnati alla dogana di....) dalla (Prefettura. / Sottoprefettura.)

Bari/Barletta li . . . .

L. S. *L. S.*

Visto del Consolato A. U. Il Prefetto

Il Sottoprefetto

Annotazione della Dogana:

La Dogana di . . . . certifica che i fusti di cui sopra vennero all'ufficio { presentati debitamente sigillati col suggello del Sindaco di . . . . / consegnati prima del rilascio del certificato e rimasero sempre sotto la sua custodia } e furono travasati sotto la sorveglianza d'ufficio nei seguenti recipienti del veliero:

Numero { dei recipienti sotto coperta. . . . . / dei recipienti sopra coperta . . . . }

Destinazione: Punto franco di Trieste / Fiume

Il peso netto del vino travasato fu rilevato di kilog. . . .

Ai recipienti sopra coperta furono apposti i sigilli dell'ufficio doganale.

I recipienti sotto coperta furono suggellati / assicurati mediante piombatura di N. . . . . boccaporti.

. . . . li . . . .

L. S.

Il Capo dell'Ufficio Doganale

ANNOTAZIONE DELLA DOGANA

Annotazione della Dogana:

La Dogana di. . . . . certifica che i fusti di cui sopra vennero all'ufficio { presentati debitamente sigillati col suggello del Sindaco di . . . . / consegnati prima del rilascio dei certificato e rimasero sempre sotto la sua custodia } e furono travasati sotto la sorveglianza d'ufficio nei seguenti recipienti del veliero.

Numero { dei recipienti sotto coperta . . . . / dei recipienti sopra coperta. . . . . }

Destinazione: Punto franco di Trieste / Fiume

Il peso netto del vino travasato fu rilevato di kilogr. . . .

Ai recipienti sopra coperta furono apposti i sigilli dell'ufficio doganale.

I recipienti sotto coperta furono suggellati / assicurati mediante piombatura di N. . . . . . boccaporti.

. . . . li . . . .

L. S.

Il Capo dell'Ufficio Doganale

Annotazione della Dogana:

La Dogana di . . . . . certifica che i fusti di cui sopra vennero all'ufficio presentati debitamente sigillati col sug- { gello della { Prefettura / Sottoprefettura } di. . . . . / consegnati prima del rilascio del certificato e rimasero sempre } sotto la sua custodia e furono travasati sotto la sorveglianza d'ufficio nei seguenti recipienti del veliero:

Numero { dei recipienti sotto coperta . . . . / dei recipienti sopra coperta . . . . }

Destinazione: Punto franco di Trieste / Fiume

Il peso netto del vino travasato fu rilevato di kilog. . . .

Ai recipienti sopra coperta furono apposti i sigilli dell'ufficio doganale.

I recipienti sotto coperta furono suggellati, / assicurati mediante piombatura di N..... boccaporti.

. . . . li . . . .

L. S.

Il Capo dell'Ufficio Doganale

ANNOTAZIONE DELLA DOGANA

Annotazione della Dogana:

La Dogana di . . . . . certifica che i fusti di cui sopra vennero all'ufficio presentati debitamente sigillati col sug- { gello della { Prefettura / Sottoprefettura } di. . . . . / consegnati prima del rilascio del certificato e rimasero sempre } sotto la sua custodia e furono travasati sotto la sorveglianza d'ufficio nei seguenti recipienti del veliero:

Numero { dei recipienti sotto coperta . . . . / dei recipienti sopra coperta . . . . }

Destinazione: Punto franco di Trieste / Fiume

Il peso netto del vino travasato fu rilevato di kilogr. . . .

Ai recipienti sopra coperta furono apposti i sigilli dell'ufficio doganale.

I recipienti sotto coperta furono suggellati, / assicurati mediante piombatura di N..... boccaporti.

. . . . li . . . .

L. S.

Il Capo dell'Ufficio Doganale

Allegato *F*

Modi di chiusura delle paratie e dei boccaporti

Le paratie, che separano la stiva dalle cabine, devono essere formate da assi verticali, che partendo dalla coperta devono giungere alla fasciatura e sino al fondo della chiglia. (Disegno 1).

Le singole assi vengono munite di anelli a chiodo, in due file orizzontali, distanti verticalmente non meno di 50 centimetri, ribattuti all'interno.

Due forti anelli devono essere fissati sul fasciame (fasciame interno) alle due estremità di ogni fila, ed attraverso ad essi passa una funicella od un filo metallico, partendo da una estremità all'altra, e quindi ritornando all'anello di partenza, dove i due capi del filo vengono fermati con piombatura.

La chiusura dei boccaporti (Disegno 2) deve farsi in modo che alle assicelle, di cui si compone ogni pezzo del coperchio, vengano applicati dalla parte interna gli anelli a vite ribattuta dal di fuori, ed il filo metallico o la funicella si piomba come per le paratie, ed assicura le assicelle soltanto fra loro.

Così preparate le sezioni del coperchio, vengono assicurate con una striscia di ferro (Disegno 3) come dal disegno. Questa striscia è assicurata a due anelli fissati in coperta sul baglio (*latta*): una estremità della striscia è ripiegata a gancio e viene passata sull'anello *a*), l'altra ha l'estremità forata e nel foro entra l'anello *b*); infine si chiude con un cuneo bucato, al quale si applica il piombo. Quando per sicurezza doganale si crede necessario, si dovranno applicare due o più striscie simili.

Gli oggetti per uso di bordo non possono essere messi nella stiva, quando ha luogo la chiusura dei boccaporti.

(Disegno n. 1).
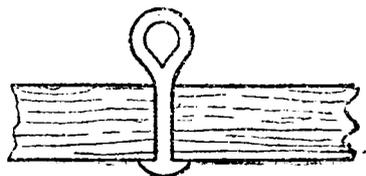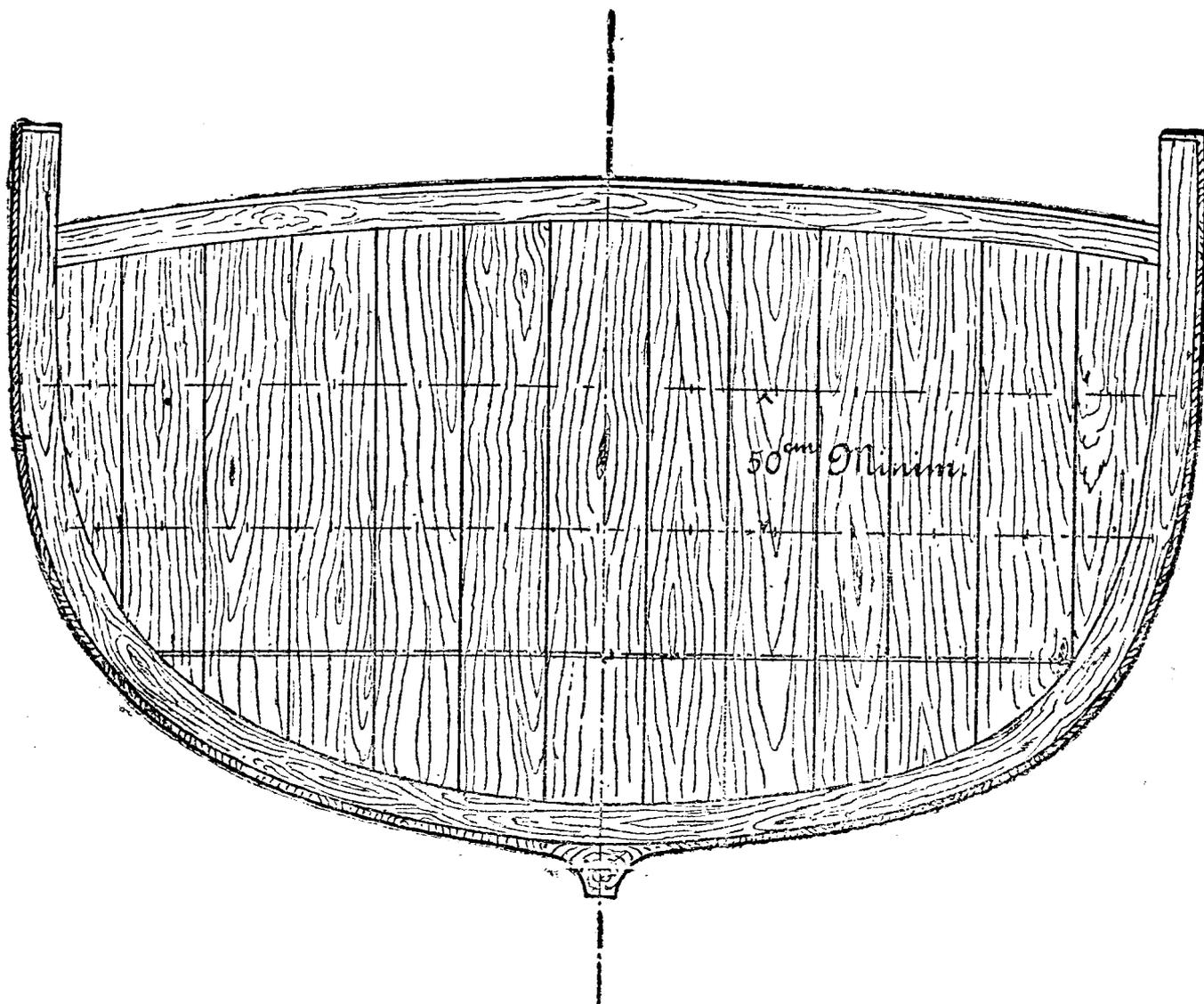
(Disegno n. 2).
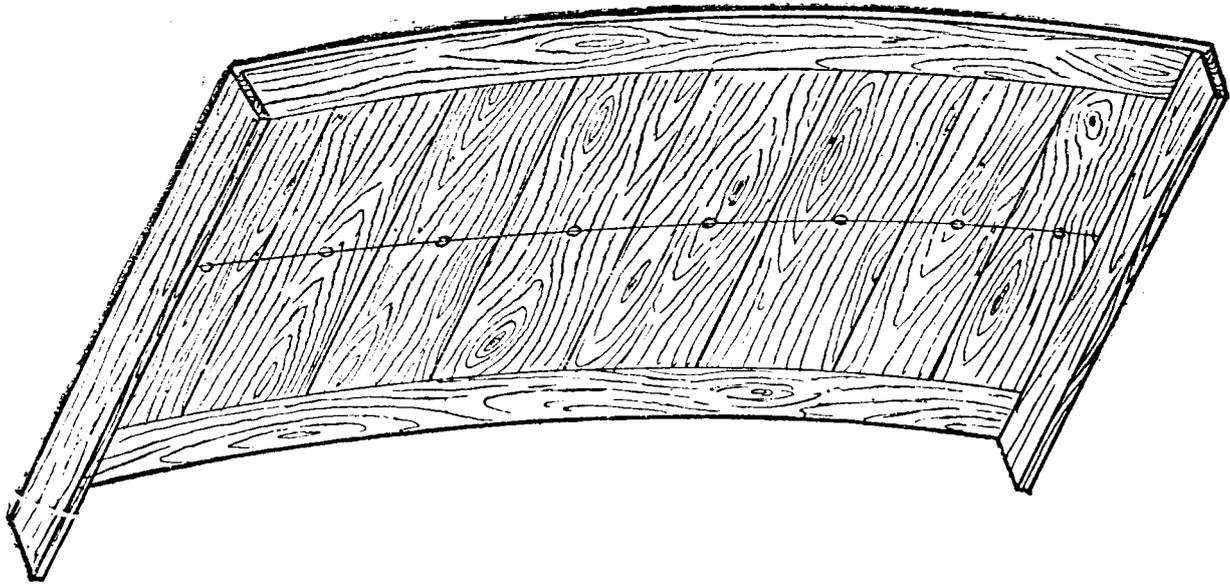
(Disegno n. 3).
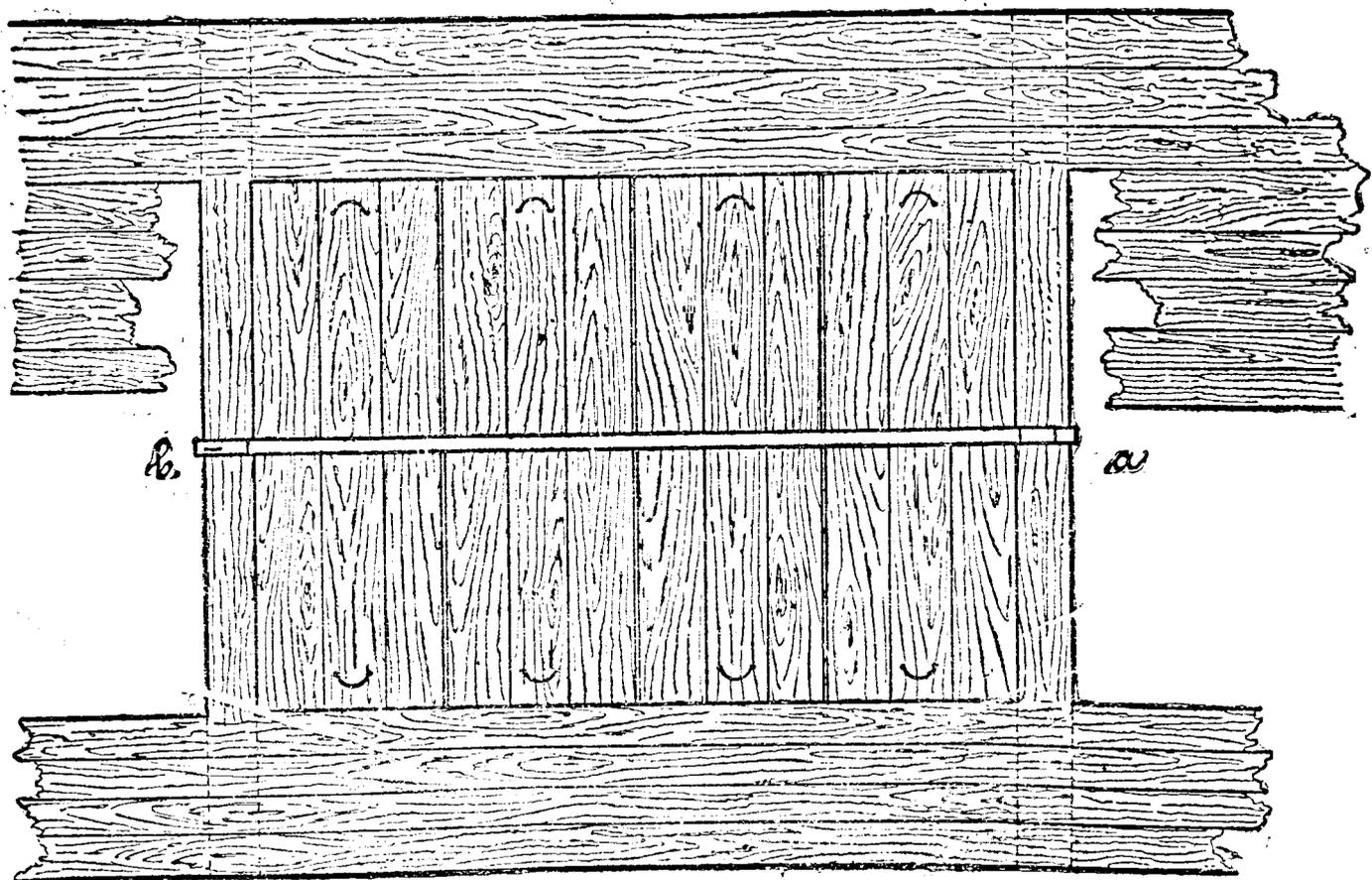
(Continuazione del disegno n. 3).
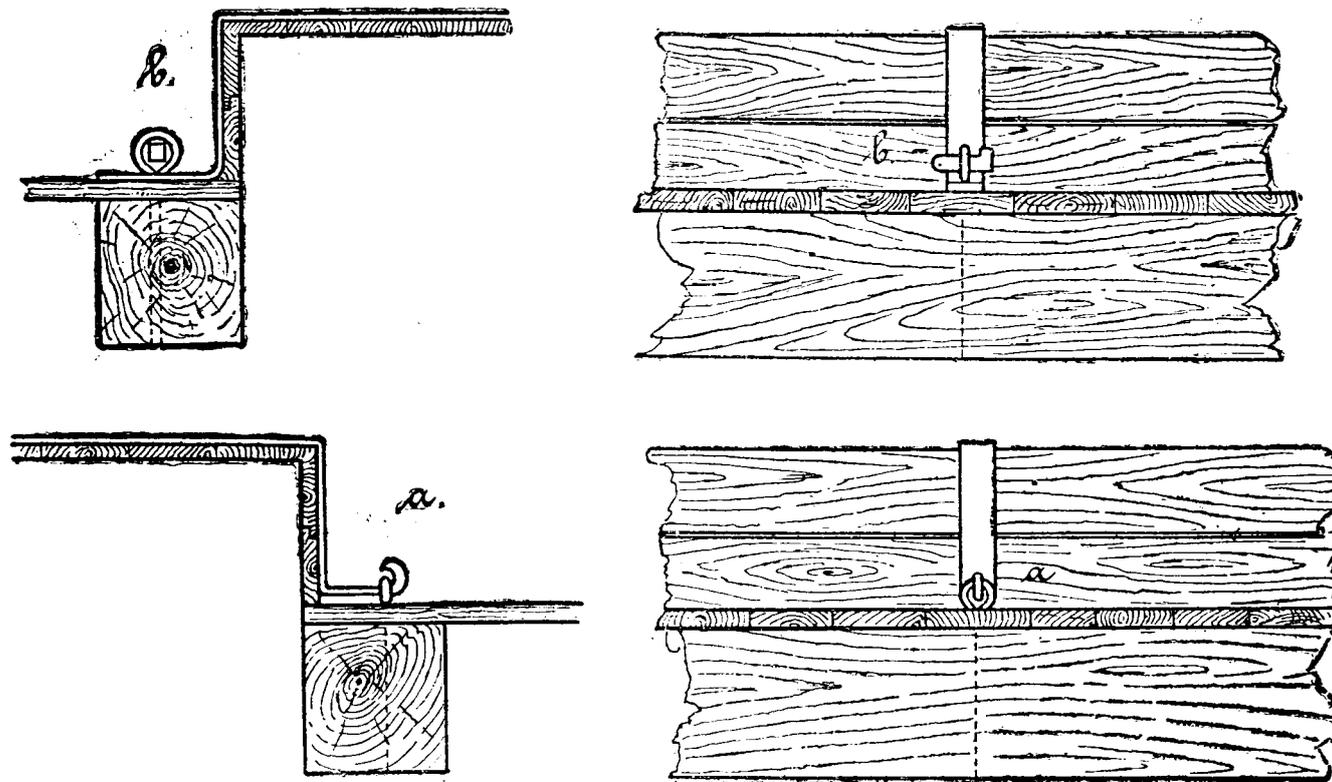
Circolare *del dì 8 giugno 1893 (Vienna) n.* $\frac{21373}{9}$ *dell'I. e R. Ministero degli affari esteri agli II. e RR. Uffici consolari in Italia.*

Giusta le norme vigenti (ordinanze del 10 agosto e del 1° dicembre 1892, indi del 1° febbraio 1893), lo sdoganamento dei vini di determinate contrade viticole dell'Italia con dazio di favore è vincolato, oltre ad altre condizioni, in ispecie ed in prima linea alla produzione di certificati d'origine.

I detti certificati sono emessi ai sensi delle norme stabilite, sia:

a) dalle Autorità italiane (cioè dall'Autorità locale del luogo di produzione, oppure dalle Prefetture e Sottoprefetture indicate nelle ordinanze del 1° dicembre 1892, rispettivamente del 1° febbraio 1893), nel quale caso i certificati devono essere muniti del visto del competente I. e R. Ufficio consolare, sia:

b) direttamente dai competenti ii. e rr. Uffici consolari.

All'intento di evitare inconvenienti nel rilascio e nell'uso di questi certificati, e nella consegna di documenti non completamente regolari, si stabilisce quanto segue:

I. *Ad a).* Per quanto concerne le modalità del rilascio dei certificati di origine da parte delle Autorità italiane, il Regio Governo italiano ha emanato le istruzioni, che appariscono dall'allegato.

Nell'apporre il loro visto sopra i certificati di origine rilasciati dagli agenti italiani, gli ii. e rr. Uffici consolari dovranno tener presente che non incombe loro soltanto un'ingerenza formale, ma bensì l'obbligo di accertarsi in merito sulla regolarità del caso.

Questi certificati debbono trasmettersi direttamente dalle Autorità italiane che li hanno rilasciati all'i. e r. Ufficio consolare competente all'apposizione del visto insieme al relativo documento di prova (verbale di notorietà, dichiarazione del mediatore o rapporto dell'Agente di ufficio).

I certificati di origine, appena giunti presso l'i. e r. Ufficio consolare, saranno esaminati riguardo alle indicazioni in essi contenute, ed in caso non vi fosse motivo di dubbio saranno immediatamente muniti del visto. Apposto il visto, l'Ufficio consolare trasmetterà, senza indugio, il certificato all'indirizzo della parte, indicatogli dall'autorità che lo rilasciò, e restituirà a quest'ultima il documento di prova trasmessogli. In casi dubbi l'Ufficio consolare chiederà spiegazioni all'Autorità che rilasciò il certificato e, qualora lo ritenesse necessario, si metterà d'accordo colla competente R. Autorità italiana per quegli ulteriori schiarimenti che fossero necessari, ed occorrendo anche per l'ispezione della partita. Se tali schiarimenti non venissero forniti all'Ufficio consolare in misura sufficiente, esso rifiuterà la apposizione del visto. In questo caso l'i. e r. Ufficio consolare deve inviare alla competente R. Autorità italiana il certificato ed il relativo documento di prova per il procedimento giudiziario od amministrativo che fosse eventualmente da iniziarsi a carico dell'Autorità che ha rilasciato il certificato.

I certificati di origine dovendo d'ora innanzi trasmettersi direttamente ai Consolati austro-ungheresi dalle Autorità che li rilasciano, la legalizzazione, finora in uso, della firma dei sindaci da parte della Prefettura o Sottoprefettura non avrà più luogo. Gli ii. e rr. Uffici consolari ricevono quindi l'incarico, trattandosi dell'apposizione del visto sopra certificati di origine per vino rilasciati dai sindaci, di non richiedere più la legalizzazione da parte della Prefettura o Sottoprefettura.

La spedizione prima del visto dell'Ufficio consolare non è ammessa.

II. *Ad b).* Nel caso del rilascio dei certificati di origine da parte degli ii. e rr. Uffici consolari stessi, avranno luogo le seguenti pratiche d'ufficio:

I certificati debbono stendersi sopra moduli staccati da un registro a madre e figlia, e muniti di un numero progressivo.

Il loro tenore dovrà corrispondere esattamente all'allegato I e dovrà, riguardo all'origine, contenere la designazione della rispettiva contrada viticola, come pure l'indicazione che il vino fu prodotto nel circondario d'ufficio più stretto dell'Ufficio consolare.

Le indicazioni sopra l'origine dei vini devono essere coscienziosamente esaminate dall'Ufficio consolare. La loro esattezza dovrà comprovarsi in uno dei seguenti tre modi:

1° o colla testimonianza di tre persone degne di fede, assunte a protocollo dall'Ufficio consolare;

2° o con una dichiarazione scritta del mediatore in vini, se per suo mezzo è stata conchiusa la vendita del vino e fatta la consegna dei fusti;

3° o mediante constatazioni fatte direttamente da un rappresentante dell'Ufficio consolare nei luoghi di deposito dei vini, riguardo alla loro origine, qualità e quantità.

Onde poter controllare queste prove in modo efficace è necessario che i vini, al momento del rilascio dei certificati, si trovino in un luogo del circondario più stretto dell'Ufficio consolare.

Gli uffici consolari dovranno nelle loro constatazioni accertarsi, con ogni cura, che non abbia avuto luogo nè uno scambio, nè una miscela con vini esteri, quand'anche daziati.

In caso in cui vini italiani fossero depositati in cantine, magazzini od altre località nelle quali contemporaneamente — se pure in compartimenti diversi — si trovino vini esteri, quando anche daziati, il rilascio del certificato deve rifiutarsi. Del pari non è ammesso il rilascio d'un certificato d'origine per quei vini italiani che sono entrati in un punto franco italiano.

I fusti devono in tutti i casi suggellarsi ufficialmente dall'Ufficio consolare prima del rilascio del certificato d'origine. Riguardo all'apposizione dei suggelli valgono le disposizioni contenute nel § 4 dell'acchiusa circolare italiana, nonchè nel suo allegato *C*.

Trattandosi di spedizioni da accompagnarsi da certificati di analisi l'Ufficio consolare dovrà, secondo le norme indicate qui appresso, prelevare i campioni, suggellarli e trasmetterli al rispettivo competente Istituto italiano autorizzato a fare l'analisi.

Prima di consegnare alla parte il certificato d'origine insieme ai documenti di prova eventualmente presentati, l'Ufficio consolare deve apporre a questi documenti il bollo d'Ufficio ed il numero del certificato di origine.

III. La spedizione eccezionale di vini in navi-cisterne non è ammessa che per quei vini i quali sono destinati ad essere travasati in fusti sotto controllo doganale nei punti franchi di Trieste o di Fiume. Per questo modo di spedizione sono prescritti speciali certificati d'origine: e cioè per i certificati da rilasciarsi dall'autorità locale del luogo di produzione, rispettivamente dalle Prefetture, Sottoprefetture a ciò autorizzate, i moduli *D* ed *E* di cui nella circolare del Governo italiano: pei certificati rilasciati dagli ii. e rr. Uffici consolari l'acchiuso modulo *H*. In questi casi le autorità italiane che rilasciano i certificati devono procedere tanto per ciò che concerne la suggellazione dei fusti, il rilascio dei certificati d'origine, quanto per la domanda del visto consolare, e gli Uffici consolari devono procedere riguardo all'apposizione del visto, al rilascio dei certificati di origine ed alla suggellazione dei fusti, precisamente nell'istessa maniera che per i casi d'invio di vini in fusti.

Per queste spedizioni è anche ammesso di trasportare i vini sulle navi-cisterne in fusti non suggellati per essere travasati. In questo caso però l'Autorità italiana, che rilascia il certificato d'origine, e l'Ufficio consolare, prima di rilasciare il certificato deve consegnare la partita, nel luogo ove il vino è depositato, alla dogana italiana, la quale, da questo momento, la prende in custodia.

Dopo l'apposizione del visto o dopo il rilascio del certificato di origine, l'Ufficio consolare trasmette il certificato alla R. dogana italiana d'uscita incaricata della custodia della partita e degli ulteriori controlli.

IV. La emissione dei certificati d'origine e l'apposizione del visto da parte degli ii. e rr. Uffici consolari è gratuita. Le spese particolari invece, in caso di rilascio dei certificati da parte degli Uffici consolari, devono risarcirsi dalle Parti.

V. Se alla spedizione di una partita di vino in fusti, coperta da un certificato d'origine, parte dei fusti rimanessero indietro per mancanza di spazio, il Capitano del battello od il Capo Stazione dovranno annotare a tergo del certificato d'origine la quantità effettivamente imbarcata o posta sulla ferrovia. Per i fusti che non sono spediti possono, senza che vi sia bisogno di procedere ad ulteriori constatazioni, rilasciarsi nuovi certificati d'origine nel caso in cui i suggelli dei fusti sono intatti.

VI. Il rilascio di duplicati di certificati d'origine da parte dell'Autorità che rilasciò l'originale (Autorità comunale, Prefettura, Sottoprefettura od ufficio consolare) non può aver luogo che in via d'eccezione e dietro motivata richiesta della parte. I duplicati, che sono parimenti da staccarsi dal registro a madre e figlia, devono contenere la chiara menzione « duplicato » come pure l'indicazione del numero del certificato originale.

Tali duplicati estesi da un'autorità italiana abbisognano egualmente del visto del competente Ufficio consolare.

VII. All'apposizione del visto sui certificati di origine sono competenti quegli ii. e rr. Uffici consolari, nella cui circoscrizione più stretta risiedono le Autorità italiane autorizzate all'emissione dei detti certificati; per l'emissione dei certificati di origine sono competenti quegli ii. e rr. Uffici consolari, nella cui circoscrizione più stretta trovasi il luogo di produzione del vino.

VIII. Gli ii. e rr. Uffici consolari dovranno, col primo di ogni mese, trasmettere immediatamente all'I. R. Ministero austriaco nonchè a quello R. ungherese del commercio i prospetti pel mese antecedente riguardo al numero:

a) dei certificati di origine da loro vidimati, e

b) dei certificati di origine da loro emessi,

come pure sulle quantità di vino a cui si riferiscono i certificati.

Qualora tali pratiche d'ufficio non avessero avuto luogo, debbono rassegnarsi rapporti negativi.

In caso di rilascio di duplicati o dell'apposizione del visto ai medesimi, gli ii. e rr. Uffici consolari dovranno darne immediata notizia all'I. R. Ministero austriaco e rispettivamente a quello R. ungherese delle finanze.

IX. Le disposizioni della presente circolare devono essere applicate a tutte le spedizioni di vini italiani, le quali partono con certificati d'origine emessi dal 1° luglio 1895 in poi.

Al contrario dovranno applicarsi le disposizioni finora vigenti a tutte quelle spedizioni di vini italiani, le quali partono con certificati d'origine emessi in data anteriore al 1° luglio 1895.

Allegato **I.**

N. . . . . *d'ordine*

Certificato d'origine

Il Sottoscritto certifica, in seguito alle informazioni debitamente raccolte colle norme fissate dalla Circolare dell'i. e r. Ministero degli affari esteri in data dell'8 giugno 1895, N. $\frac{24373}{9}$ che il vino $\frac{\textbf{bianco}}{\textbf{rosso}}$ del sig. **Giovanni X** destinato all'importazione in Austria-Ungheria, contenuto in **20** fusti colle marche **G. X.** e coi numeri **250|269**, del *peso lordo* di **7000** chilogrammi, è prodotto dai vigneti del circondario consolare di . . . . che fanno parte della Contrada viticola **Napoletana.**

Il sig. **Giovanni X** assicura che la spedizione sarà fatta per via di $\frac{\text{terra}}{\text{mare}}$

I fusti sono stati sigillati.

. . . . li . . : . . .

L. S.

L'i. e r. . . . . Console . . . .
Austro-Ungarico

CERTIFICATO D'ORIGINE

N. . . . . *d'ordine*

Certificato d'origine

Il Sottoscritto certifica, in seguito alle informazioni debitamente raccolte colle norme fissate dalla Circolare dell'i. e r. Ministero degli affari esteri in data dell'8 giugno 1895, N. $\frac{34373}{9}$ che il vino $\frac{\textbf{bianco}}{\textbf{rosso}}$ del sig. **Giovanni X** destinato all'importazione in Austria-Ungheria, contenuto in **20** fusti colle marche **G. X.** e coi numeri **250|269**, del *peso lordo* di **7000** chilogrammi, è prodotto dai vigneti del circondario consolare di . . . . che fanno parte della Contrada viticola **Napoletana.**

Il sig. **Giovanni X** assicura che la spedizione sarà fatta per via di $\frac{\text{terra}}{\text{mare}}$

I fusti sono stati sigillati.

. . . . li . . . .

L. S.

L'i. e r. . . . . Console . . . .
Austro-Ungarico

Allegato **II.**

Certificato pei velieri cisterna.

N. . . . . *d'ordine*

Certificato d'origine

Il Sottoscritto certifica, in seguito alle informazioni debitamente raccolte colle norme fissate dalla Circolare dell' i. e r. Ministero degli affari esteri in data dell' 8 giugno 1895, N. $\frac{24373}{9}$ che il vino $\frac{\textbf{bianco}}{\textbf{rosso}}$ del sig. **Giovanni X** destinato alla importazione in Austria-Ungheria, contenuto in **20** fusti colle marche **G. X.** e coi numeri **250/269**, del *peso lordo* di **7000** chilogrammi, è prodotto dai vigneti del circondario consolare di. . . . . che fanno parte della Contrada viticola **Napoletana.**

Il sig. **Giovanni X** assicura che la spedizione sarà fatta col veliero **X.**

I fusti sono stati $\frac{\text{sigillati}}{\text{consegnati alla dogana . . . .}}$ dal . . . Console . . .

. . . . . . li . . . . . .

L. S.

L'i. e r. . . . . Console . . . . .
Austro-Ungarico.

CERTIFICATO D'ORIGINE

Certificato pei velieri cisterna.

N. . . . . *d'ordine*

Certificato d'origine

Il Sottoscritto certifica, in seguito alle infarmazioni debitamente raccolte colle norme fissate dalla Circolare dell' i. e r. Ministero degli affari esteri in data dell' 8 giugno 1895, N. $\frac{24373}{9}$ che il vino $\frac{\textbf{bianco}}{\textbf{rosso}}$ del sig. **Giovanni X** destinato alla importazione in Austria-Ungheria, contenuto in **20** fusti colle marche **G. X.** e coi numeri **250/269**, del *peso lordo* di **7000** chilogrammi, è prodotto dai vigneti del circondario consolare di. . . . . che fanno parte della Contrada viticola **Napoletana.**

Il sig. **Giovanni X** assicura che la spedizione sarà fatta col veliero **X.**

I fusti sono stati $\frac{\text{sigillati}}{\text{consegnati alla dogana di . . . . . .}}$ dal . . . Console . . .

. . . . . . li . . . . . .

L. S.

L'i. e r. . . . . Console . . . .
Austro-Ungarico.

ANNOTAZIONE

Annotazione del Capitano / Capo-Stazione per i casi nei quali la spedizione dei vini ha luogo soltanto in parte.

Il Capitano del Battello X / Il Capo della Stazione ferroviaria di X dichiara che invece del numero dei fusti sopra indicato, sono stati imbarcati / caricati per forza maggiore solo N. . . . . e sono quelli segnati con i N. . . . . . del peso lordo di kilog. . . . . .

. . . . li . . . .

Il Capitano. / Il Capo-Stazione.

Annotazione del Capitano / Capo-stazione per i casi nei quali la spedizione dei vini ha luogo soltanto in parte.

Il Capitano del Battello X / Il Capo della Stazione ferroviaria di X dichiara che invece del numero dei fusti sopra indicato, sono stati imbarcati / caricati per forza maggiore solo N. . . . . e sono quelli segnati con i N. . . . . . . del peso lordo di kilog. . . . . .

. . . . li . . . .

Il Capitano. / Il Capo-Stazione.

ANNOTAZIONE DELLA DOGANA

Annotazione della Dogana:

La Dogana di. . . . . certifica che i fusti di cui sopra vennero all'ufficio

{ presentati debitamente sigillati col suggello del . . . . Console . . . . . austro-ungarico di . . . . .
{ consegnati prima del rilascio del certificato e rimasero sempre sotto la sua custodia

e furono travasati sotto la sorveglianza d'ufficio nei seguenti recipienti del veliero:

Numero dei recipienti sotto coperta . . . . / dei recipienti sopra coperta . . . .

Destinazione: Punto franco di Trieste / Fiume

Il peso netto del vino travasato fu rilevato di kilogr. . . .

Ai recipienti sopra coperta furono apposti i sigilli dell'ufficio doganale.

I recipienti sotto coperta furono suggellati / assicurati mediante piombatura di N. . . boccaporti.

. . . . li . . . .

L. S.

Il Capo dell'Ufficio Doganale

Annotazione della Dogana:

La Dogana di. . . . . certifica che i fusti di cui sopra vennero all'ufficio

{ presentati debitamente sigillati col suggello del . . . . Console . . . . . austro-ungarico di . . . . .
{ consegnati prima del rilascio del certificato e rimasero sempre sotto la sua custodia

e furono travasati sotto la sorveglianza d'ufficio nei seguenti recipienti del veliero:

Numero dei recipienti sotto coperta . . . . / dei recipienti sopra coperta . . . .

Destinazione: Punto franco di Trieste / Fiume

Il peso netto del vino travasato fu rilevato di kilogr. . .

Ai recipienti sopra coperta furono apposti i sigilli dell'ufficio doganale.

I recipienti sotto coperta furono suggellati / assicurati mediante piombatura di N. . . boccaporti.

. . . . li . . . .

L. S.

Il Capo dell'Ufficio Doganale

Ordinanza del dì 8 giugno 1895 degli II. RR. Ministeri delle finanze, del commercio e dell'agricoltura, (Vienna n. 22597 — Buda-Pest n. 38043) concernente le modalità per lo sdoganamento del vino in fusti da determinate contrade viticole italiane al dazio di favore.

Di concerto coi R. Ministeri ungheresi interessati si fa noto e si ordina quanto segue a complemento delle ordinanze del 10 Agosto e del 1 Dicembre 1892 e del 1 Febbraio 1893, concernenti le modalità del trattamento del vino in fusti da determinate contrade viticole italiane al dazio di favore.

A sensi delle ordinanze sopra citate il trattamento di vino in fusti da determinate contrade viticole italiane al dazio di favore è vincolato a diverse condizioni, fra le quali anche a quella della produzione di certificati d'origine.

All'intento di evitare inconvenienti nel rilascio e nell'uso di questi certificati e la consegna di documenti non completamente regolari, da una parte gli organi italiani rispettivi, dall'altra gli ii. e rr. Uffici consolari in Italia furono muniti di nuove istruzioni che appariscono dagli allegati 1 e 2.

Queste istruzioni si riferiscono tanto all'emissione dei certificati d'origine, ed all'apposizione del visto sugli stessi, quanto alla verifica dell'identità delle spedizioni certificate sino alla loro entrata nella Monarchia austro-ungherese.

In seguito a queste nuove disposizioni gli uffici doganali rispettivi devono rivolgere la loro attenzione particolarmente a quanto segue:

I certificati d'origine debbono stendersi sopra i prescritti moduli staccati da un registro a madre e figlia ed essere muniti di un numero progressivo.

I duplicati di questi certificati non saranno accettati che quando furono emessi dall'organo il quale ne ha rilasciato l'originale, allorchè sono parimenti stati staccati dal registro a madre e figlia, muniti di un apposito numero, esplicitamente designati quali « duplicati » e finalmente quando contengono l'indicazione del numero del certificato originale. Tali duplicati dovranno, nel caso in cui l'originale non fu emesso da un i. e r. Ufficio consolare, essere muniti dal visto dell'Ufficio consolare il quale ha apposto il visto all'originale.

Ove la spedizione dal luogo di partenza fosse stata fatta prima del giorno nel quale il certificato d'origine (originale) fu munito del visto, o rilasciato, il certificato non sarà preso in considerazione.

Gli Uffici doganali *di entrata* dovranno annotare sul certificato d'origine il giorno della partenza, da rilevarsi dai documenti di carico che la parte dovrà produrre. L'annotazione dovrà farsi tanto se la spedizione è stata dichiarata presso l'Ufficio per il daziamento, quanto per l'assegnamento ad un'altra dogana.

L'Ufficio doganale di sdaziamento dovrà confrontare le marche ed i numeri dei fusti colle indicazioni relative dei certificati d'origine e delle bollette italiane di uscita, ed escludere dal trattamento al dazio di favore quei fusti riguardo ai quali emergessero differenze in proposito. Se in conformità dell'attestazione a tergo del certificato d'origine non tutto il numero dei fusti indicati nel certificato stesso sono stati spediti, il certificato avrà valore per i fusti di cui nella annotazione a tergo.

Gli Uffici doganali sono obbligati in ispecie di esaminare ogni singolo fusto per riconoscere se i suggelli apposti in Italia ai fori (tappati) destinati all'estrazione dei vini siano illesi, come pure di verificare se i fusti non hanno fori chiusi in modo irregolare. Non saranno ammessi al dazio di favore fusti con fori non suggellati col metodo adottato.

Se in spedizioni di vino trovansi singoli fusti con suggelli infranti, oppure coll'iscrizione non leggibile, il certificato d'origine servirà pel trattamento al dazio di favore di tutta la partita, soltanto nel caso in cui l'Ufficio si convincerà che la lesione o l'illeggibilità del suggello siano da attribuire ad un accidente avvenuto nel trasporto.

Per evitare in questo proposito reclamazioni posticipate e per dare occasione alle parti di risarcirsi rimpetto alle persone eventualmente colpevoli della lesione dei suggelli, la visita esterna dei fusti e dei suggelli potrà, dietro richiesta della parte, aver luogo ancora prima della esibizione della dichiarazione daziaria tanto presso l'ufficio doganale di entrata, quanto presso l'ufficio doganale assegnato. Il risultato della visita dovrà annotarsi sul certificato di origine.

Nell'esame della circostanza se trattisi di un accidente avvenuto durante il trasporto, dovrà prendersi in scrupolosa considerazione la posizione dei fusti, la durata del trasporto, le condizioni meteorologiche durante il viaggio e simili ed in casi dubbi si chiederanno schiarimenti alla parte.

Se, trattandosi di trasporti sopra vapori di una Compagnia di navigazione, il battello non ha toccato nel suo viaggio che porti o rade d'Italia o d'Austria o d'Ungheria, l'accidente avvenuto durante il trasporto è da ritenersi come comprovato, quando la parte produce una dichiarazione del capitano del vapore dalla quale risulti, in conformità del giornale di bordo, che il battello stesso dal porto o rada di partenza lungo il viaggio non fu avvicinato da altre navi, nè si fermò in altri porti o rade, o che nei porti nei quali fece scalo non fu fatta nessuna operazione sui fusti di cui nel certificato d'origine, salvo il caso di dubbio sulla esattezza della dichiarazione del capitano del vapore.

Riguardo allo sdaziamento di spedizioni di vino nelle quali trovansi fusti con suggelli infranti o illeggibili ed allorchè l'Ufficio doganale non ha riconosciuto che la lesione o l'illeggibilità del suggello debba attribuirsi soltanto ad un accidente avvenuto durante il trasporto, quell'Ufficio dovrà distinguere se la spedizione arrivò con certificato d'analisi o senza. Ove si tratti di spedizioni accompagnate da certificati d'analisi, dopo verificata la conformità della spedizione ai certificati d'origine e d'analisi trovati regolari, i fusti con suggelli intatti saranno ammessi subito al diritto di favore; dai fusti che hanno i suggelli infranti invece si preleverà il campione giusta le norme dell'ordinanza 1° dicembre 1892 e lo si trasmetterà, come di precetto, ad un Istituto enologico autorizzato per la verifica di controllo. Se il risultato dell'analisi fu favorevole all'importatore, i fusti giunti coi suggelli infranti saranno considerati come se fossero giunti con suggelli intatti; nel caso contrario il vino nei detti fusti resta escluso dal trattamento daziario di favore. Se si tratta di spedizioni senza certificato d'analisi, i fusti con sigilli infranti non saranno ammessi al dazio di favore; ma la dogana riconoscerà la validità del certificato d'origine per i fusti con suggelli intatti e leggibili.

In caso che risultassero differenze di peso fra le indicazioni dei certificati d'origine e il risultato della pesatura doganale, si ordina che, trovata un'eccedenza del peso brutto fino al 2 per cento, il certificato d'origine sia accettato per l'intiera spedizione. Se il risultato della pesatura eccedesse di più di 2 per cento la quantità indicata nel certificato, tutta la quantità eccedente il peso certificato dovrà essere esclusa dal trattamento di favore.

Disposizioni speciali per l'importazione di vino in navi-cisterne nei punti franchi di Trieste o Fiume.

Il certificato d'origine steso sopra i moduli prescritti, oltre alle altre indicazioni, dovrà contenere l'attestazione della regia dogana italiana di uscita sulla consegna regolare del vino e sul travasamento nei recipienti a bordo.

Sulle navi-cisterne, oltre alla quantità di vino indicata nel relativo certificato d'origine, non si può avere che la quantità di vino necessaria per l'uso dell'equipaggio.

I recipienti che trovansi sopra coperta dovranno essere suggellati dalla regia dogana italiana. Per quanto concerne i recipienti sotto coperta, si potrà, a scelta della dogana italiana, applicare la chiusura o ai recipienti stessi o ai boccaporti del naviglio.

Se una nave-cisterna durante il viaggio viene ispezionata da un regio organo italiano nelle acque territoriali italiane e se in questa circostanza furono aperti i boccaporti, questo organo dovrà dopo chiuderli a nuovo e fare di tutto annotazione nel certificato d'origine.

Arrivato il veliero nel porto di destinazione, l'Ufficio doganale procederà colla più grande esattezza all'esame della chiusura applicata ai recipienti ed ai boccaporti; e trattandosi di navi-cisterne giunte coi boccaporti sotto chiusura, l'Ufficio doganale porrà ogni cura per accertarsi che non vi siano tracce della rimozione di singoli assi della coperta o delle paratie.

Constatato il buon ordine dei suggelli e delle chiusure, saranno tolti quegli ai boccaporti ed ai fusti; il veliero stesso però resterà sotto permanente controllo doganale sino allo sbarco di tutto il vino.

Se nella verifica doganale dei recipienti non messi sotto chiusura di boccaporti, ma suggellati ciascheduno, emergessero difficoltà pel motivo che i recipienti sono troppo strettamente caricati, il capitano del bastimento provvederà che sia resa facile l'operazione di controllo. Tali fatti debbono denunziarsi dalla dogana senza indugio alla Direzione di finanza.

Riguardo alla visita dei recipienti suggellati ed alla constatazione del fatto se la eventuale lesione osservata dei suggelli sia da attribuire ad accidenti avvenuti durante il trasporto, le disposizioni sopra esposte valgono ugualmente per le navi-cisterne; però si osserva che il modo speciale di prova per verificare la lesione accidentale dei suggelli, concesso a favore dei vapori appartenenti a Compagnie di navigazione, non è ammesso per le navi-cisterne.

In caso di avaria, per evitare la perdita totale o parziale del carico, i suggelli ai boccaporti delle navi-cisterne potranno bensì rimuoversi, ma il fatto dovrà essere esposto nel giornale di bordo e subito dopo l'arrivo nel porto di destinazione dovrà darsene avviso all'autorità marittima ed alla dogana. Se l'avaria è riconosciuta dall'autorità marittima, dessa sarà da ritenersi anche comprovata pel trattamento doganale. Per la infrazione dei suggelli in tali casi non sarà da ricusarsi lo sdaziamento di favore.

Ogni caso nel quale una nave-cisterna sia arrivata con i suggelli rimossi dai boccaporti è da denunziarsi alla Direzione di finanza: se tali casi si replicassero di sovente, quest'Autorità dovrà farne rapporto al Ministero delle Finanze.

Disposizioni finali.

Le disposizioni di cui sopra devono essere applicate a tutte le spedizioni di vini italiani, le quali arrivano con certificati d'origine emessi dal 1° luglio 1895 in poi.

Al contrario dovranno applicarsi le disposizioni finora vigenti a tutte quelle spedizioni di vini italiani, le quali arrivano con certificati d'origine emessi in data anteriore al 1° luglio 1895.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

Distinta delle 3899 Obbligazioni al portatore di L. 1000 cadauna del Debito ex-Pontificio 17 agosto 1857, (Rothschild) per il complessivo capitale di L. 3,899,000 sorteggiate nella Sedicesima semestrale estrazione seguìta il 25 aprile 1895, in Parigi, presso la Banca F.lli De Rothschild per l'ammortamento del detto debito del semestre dal 1° dicembre 1894 al 31 maggio 1895.

91	108	139	184	230
383	464	520	529	591
623	703	717	834	842
852	853	864	922	976
1070	1095	1113	1136	1174
1239	1253	1258	1296	1323
1329	1404	1406	1411	1415
1418	1429	1437	1445	1454
1479	1522	1563	1706	1709
1717	1727	1728	1824	1842
1954	1983	2228	2364	2424
2451	2484	2547	2552	2601
2621	2630	2645	2705	2734
2768	2897	2906	2937	2977
3060	3099	3120	3145	3166
3325	3391	3477	3584	3585
3601	3614	3617	3627	3668
3775	3962	3987	3990	4042
4045	4103	4132	4143	4264
4281	4297	4308	4362	4372
4384	4429	4440	4505	4513
4573	4615	4619	4660	4725
4806	4823	4998	4999	5011
5015	5034	5085	5100	5165
5246	5257	5291	5299	5429
5432	5438	5440	5533	5571
5576	5646	5657	5664	5727
5731	5757	5758	5759	5786
5804	5956	5962	5965	5967
5971	5976	6050	6062	6108
6159	6164	6187	6318	6358
6377	6379	6388	6495	6560
6562	6567	6612	6622	6723
6775	6779	6783	6826	6915
6928	6944	6950	6964	6980
6982	7002	7031	7050	7060
7081	7126	7127	7159	7197
7221	7263	7299	7326	7338
7372	7423	7427	7444	7447
7449	7484	7533	7540	7547
7557	7586	7589	7594	7595
7600	7607	7608	7616	7622
7625	7669	7670	7753	7914
8004	8025	8027	8034	8132
8214	8218	8291	8388	8546
8547	8565	8579	8633	8663
8688	8723	8768	8798	8822
8830	8843	8906	8959	9065
9217	9223	9242	9333	9338
9343	9356	9507	9538	9566
9665	9690	9840	9842	9911
9974	9999	10008	10038	10082
10087	10098	10149	10211	10214
10235	10255	10287	10391	10410
10482	10521	10562	10647	10689
10704	10705	10726	10758	10767
10796	10798	10806	10830	10910
10974	11043	11084	11103	11116
11120	11158	11165	11235	11282
11295	11360	11364	11386	11560
11645	11659	11701	11837	11839
11871	11899	11911	11966	11990
12059	12116	12123	12134	12175
12279	12290	12294	12295	12336
12337	12354	12406	12416	12426
12439	12436	12475	12517	12530
12585	12594	12616	12679	12682
12685	12689	12724	12824	12835
12934	12947	12969	12983	12989
13042	13076	13148	13218	13274

13314	13394	13465	13478	13480
13519	13521	13573	13581	13607
13612	13618	13677	13703	13704
13753	13773	13881	13908	13944
13948	13957	13958	13959	13973
13976	13990	14016	14019	14028
14041	14117	14169	14228	14291
14306	14319	14337	14338	14342
14368	14429	14436	14457	14507
14514	14548	14567	14736	14779
14791	14837	14907	14996	15038
15144	15160	15245	15257	15262
15269	15275	15276	15288	15290
15385	15474	15520	15521	15542
15586	15587	15726	15795	15812
15896	16000	16102	16150	16211
16222	16240	16318	16325	16328
16513	16570	16572	16657	16678
16686	16687	16770	16853	16870
16881	16886	16892	17009	17021
17097	17110	17186	17266	17278
17287	17301	17310	17419	17431
17485	17559	17565	17631	17662
17673	17692	17753	17785	17790
17858	17866	18002	18047	18050
18066	18088	18108	18113	18115
18182	18205	18206	18220	18233
18252	18253	18272	18279	18353
18502	18506	18519	18563	18571
18610	18619	18667	18709	18890
18834	18877	18939	18972	18981
19008	19046	19089	19136	19159
19178	19187	19203	19291	19307
19316	19333	19348	19382	19407
19470	19545	19550	19568	19571
19574	19590	19618	19739	19753
19920	19938	19944	19961	20006
20022	20026	20027	20047	20056
20078	20092	20134	20141	20161
20259	20275	20330	20332	20400
20495	20573	20577	20586	20593
20642	20702	20704	20705	20766
20869	20847	20878	20997	21065
21066	21074	21102	21121	21188
21236	21261	21270	21344	21378
21408	21435	21436	21453	21567
21682	21704	21713	21767	21819
21822	21850	21915	21919	21925
21929	21943	21995	22089	22093
22143	22271	22300	22311	22324
22355	22385	22395	22431	22454
22477	22490	22517	22580	22583
22608	22630	22633	22718	22798
22816	22969	22986	23082	23086
23136	23147	23221	23383	23394
23435	23444	23572	23577	23595
23600	23601	23648	23666	23670
23720	23723	23725	23726	23737
23757	23764	23870	23880	23935
24011	24017	24033	24111	24121
24196	24201	24206	24213	24381
24408	24418	24436	24438	24458
24519	24530	24552	24586	24651
24691	24715	24716	24733	24795
24846	24859	24877	24983	24984
25006	25084	25205	25250	25275
25400	25564	25579	25595	25628
25636	25662	25684	25689	25697
25764	25766	25771	25817	25840
25882	25883	25981	25982	26010
26033	26037	26039	26151	26153
26246	26273	26319	26333	26358
26359	26401	26506	26508	26515
26526	26534	26601	26604	26632
26633	26660	26681	26685	26688
26691	26830	26983	26990	26997
27033	27073	27257	27296	27353
27379	27439	27443	27444	27445
27482	27524	27561	27601	27719
27730	27860	27931	27941	27949
28032	28037	28038	28044	28048
28063	28054	28071	28081	28123
28147	28199	28285	28430	28472
28509	28521	28559	28631	28659

28663	28879	29077	29180	29233
29259	29314	29320	29340	29342
29343	29379	29383	29388	29526
29569	29627	29628	29673	29808
29921	29962	29982	30015	30036
30043	30045	30048	30053	30118
30126	30128	30135	30147	30196
30225	30502	30537	30546	30556
30572	30613	30614	30638	30639
30655	30668	30706	30720	30890
30943	30945	30998	31047	31205
31240	31249	31260	31261	31267
31333	31354	31363	31385	31399
31414	31435	31471	31492	31547
31554	31582	31584	31586	31590
31615	31782	31813	31815	31824
31854	31872	31878	31890	31910
31929	31980	31981	32121	32127
32155	32160	32189	32252	32271
32281	32298	32312	32326	32338
32342	32346	32361	32363	32367
32379	32395	32416	32423	32501
32511	32535	32728	32730	32731
32737	32741	32747	32760	32769
32781	32782	32804	32830	32868
32879	32916	33036	33194	33198
33216	33218	33219	33244	33344
33371	33391	33462	33499	33541
33572	33610	33626	33696	33698
33716	33740	33795	33822	33883
33938	33987	33989	33990	34019
34088	34105	34133	34141	34214
34264	34273	34284	34370	34430
34436	34485	34487	34497	34509
34520	34534	34540	34564	34723
34751	34766	34798	34821	34831
34869	34935	34937	35105	35126
35268	35241	35338	35377	35389
35457	35466	35515	35540	35616
35705	35726	35767	35775	35787
35933	35952	35959	35989	36034
36047	36059	36061	36073	36083
36265	36217	36314	36365	36366
36459	36463	36531	36539	36563
36597	36598	36605	36616	36618
36621	36649	36652	36712	36714
36732	36755	36764	36809	36825
36833	36875	36876	36882	36893
36928	37013	37027	37039	37045
37063	37117	37161	37176	37237
37241	37269	37315	37332	37389
37394	37435	37631	37683	37684
37695	37703	37723	37728	37732
37812	37849	37861	37862	37915
37924	37931	38067	38068	38073
38081	38165	38243	38244	38249
38263	38283	38338	38353	38388
38392	38395	38428	38443	38497
38530	38576	38609	38674	38678
38684	38739	38789	38814	38837
38898	38949	39043	39070	39097
39158	39190	39255	39259	39261
39304	39331	39345	39373	39380
39381	39398	39403	39404	39491
39493	39552	39577	39631	39683
39689	39992	40035	40053	40054
40058	40065	40156	40157	40161
40175	40179	40188	40218	40224
40231	40245	40375	40401	40445
40454	40464	40474	40654	40667
40684	40704	40713	40716	40736
40750	40782	41002	41014	41033
41090	41219	41276	41278	41410
41427	41452	41487	41546	41595
41597	41621	41745	41781	41833
41847	41970	41993	42041	42045
42097	42120	42194	42208	42237
42253	42258	42322	42348	42395
42455	42435	42501	42632	42638
42645	42646	42680	42758	42787
42788	42818	42831	42844	42845
42968	43037	43089	43096	43128
43135	43277	43297	43308	43309
43310	43504	43572	43578	43580

43590 43631 43663 43746 43765
43771 43774 43775 43822 43969
43982 43986 43987 43989 44099
44139 44194 44230 44335 44381
44402 44542 44659 44777 44787
44812 44821 44916 44941 44949
44995 44997 45028 45052 45055
45217 45236 45346 45355 45374
45379 45381 45383 45385 45503
45513 45547 45564 45577 45665
45676 45863 45883 45938 45962
45966 45968 46014 46023 46043
46100 46101 46202 46207 46219
46237 46337 46355 46363 46364
46374 46382 46421 46440 46442
46503 46545 46551 46554 46586
46620 46679 46700 46737 46936
46948 47009 47015 47117 47121
47156 47183 47184 47214 47219
47259 47308 47330 47393 47415
47418 47429 47446 47541 47551
47552 47657 47794 47813 47816
47819 47909 47984 48000 48002
48007 48117 48142 48173 48218
48219 48221 48229 48230 48250
48335 48430 48437 48455 48531
48607 48697 48698 48712 48751
48772 48773 48927 48963 48973
49049 49103 49127 49147 49153
49154 49163 49192 49245 49270
49277 49280 49281 49284 49382
49391 49396 49415 49435 49447
49457 49508 49567 49568 49605
49630 49652 49748 49788 49789
49920 49944 50044 50053 50092
50154 50162 50166 50192 50193
50216 50296 50308 50312 50341
50345 50370 50406 50415 50416
50430 50465 50469 50473 50510
50527 50566 50570 50595 50727
50785 50863 50880 50904 50922
50935 50938 50956 51084 51134
51308 51320 51337 51387 51410
51469 51523 51657 51679 51849
51854 51864 51878 51884 51956
52003 52009 52012 52023 52058
52101 52118 52122 52125 52136
52149 52174 52179 52206 52223
52234 52284 52376 52408 52411
52461 52470 52471 52563 52590
52597 52600 52617 52642 52644
52687 52710 52735 52790 52821
52991 53079 53117 53150 53312
53319 53340 53352 53567 53601
53610 53627 53662 53663 53817
53847 53972 54559 54607 54619
54622 54625 54670 54673 54725
54792 54849 54880 54885 54928
55053 55109 55142 55206 55216
55217 55234 55308 55343 55478
55482 55487 55492 55532 55533
55539 55550 55559 55693 55710
55718 55727 55758 55862 55969
55996 56009 56029 56040 56078
56118 56142 56171 56229 56269
56274 56285 56286 56294 56300
56301 56310 56423 56467 56475
56503 56532 56582 56667 56671
56761 57016 57216 57233 57435
57472 57473 57474 57520 57521
57553 57584 57588 57618 57631
57635 57732 57736 57741 57743
57745 57769 57784 57786 57837
57913 57965 58028 58055 58105
58116 58171 58173 58195 58203
58218 58239 58255 58296 58366
58436 58460 58501 58510 58520
58615 58623 58629 58640 58653
58706 58708 58712 58737 58744
58821 58843 58854 58870 59046
59057 59074 59154 59197 59241
59302 59341 59379 59397 59419
59508 59509 59518 59645 59651
59692 59722 59725 59864 59878

59938 60018 60055 60081 60099
60134 60145 60215 60258 60266
60274 60319 60398 60408 60415
60469 60501 60521 60525 60550
60635 60665 60701 60759 60800
60811 60852 60941 60942 61123
61134 61229 61230 61231 61236
61297 61398 61400 61408 61580
61588 61678 61763 61895 61976
62001 62007 62010 62017 62021
62033 62034 62035 62047 62110
62130 62166 62170 62219 62298
62304 62309 62317 62331 62342
62365 62367 62376 62442 62443
62466 62625 62655 62667 62704
62747 62748 62800 62844 62851
62852 62883 62895 62921 62953
63156 63170 63243 63249 63331
63335 63378 63416 63481 63490
63504 63506 63509 63584 63684
63704 63755 63820 63928 63993
64040 64055 64189 64254 64293
64301 64304 64344 64372 64384
64552 64573 64578 64638 64672
64677 64724 64730 64769 64827
64828 64833 64837 64857 64869
64876 64878 64880 64902 64936
64958 64979 64994 65032 65057
65064 65088 65101 65157 65167
65177 65222 65227 65303 65356
65388 65402 65409 65413 65467
65510 65511 65521 65525 65532
65538 65554 65564 65578 65608
65681 65712 65766 65779 65852
65854 65902 65940 65953 65961
66056 66076 66183 66225 66269
66289 66294 66409 66440 66495
66567 66579 66603 66625 66630
66631 66634 66653 66661 66665
66673 66695 66718 66755 66775
66802 66803 66833 66847 66865
66924 66942 66951 66985 67018
67085 67103 67107 67197 67205
67242 67263 67370 67371 67372
67422 67560 67575 67593 67616
67719 67749 67771 67811 67921
67944 68032 68106 68108 68134
68138 68141 68246 68303 68307
68324 68342 68344 68409 68426
68457 68458 68539 68709 68715
68750 68870 68877 68913 69006
69103 69129 69219 69242 69272
69396 69426 69445 69510 69517
69641 69676 69685 69696 69741
69768 69770 69811 69824 69865
69926 69927 69933 70021 70028
70192 70236 70299 70342 70355
70424 70432 70444 70458 70465
70519 70532 70601 70624 70648
70805 70817 70922 70971 71192
71224 71296 71333 71338 71357
71364 71376 71387 71393 71425
71499 71510 71512 71522 71544
71618 71663 71671 71676 71679
71735 71780 71783 71787 71809
71818 71830 71837 71858 71902
71906 71928 71935 71964 72009
72034 72057 72073 72095 72134
72147 72158 72162 72164 72228
72232 72339 72341 72358 72415
72460 72501 72511 72570 72577
72602 72639 72644 72702 72720
72787 72793 72794 72806 72895
72898 72920 72987 73016 73066
73115 73195 73203 73303 73318
73354 73393 73395 73399 73417
73419 73420 73453 73623 73706
73743 73745 73752 73761 73765
73796 73814 73909 73915 73916
73935 73951 73975 74024 74072
74172 74187 74193 74257 74258
74366 74413 74445 74470 74640
74689 74717 74783 74792 74797
74850 74889 74898 74978 75030

75052 75065 75087 75093 75112
75158 75159 75162 75173 75208
75286 75331 75363 75513 75830
75843 75850 75941 75945 75961
76019 76125 76141 76212 76214
76258 76262 76294 76322 76341
76447 76566 76569 76570 76582
76690 76645 76650 76669 76671
76727 76811 76915 76938 76964
76968 76992 77007 77052 77120
77134 77144 77188 77192 77194
77239 77259 77296 77317 77331
77403 77413 77469 77505 77530
77562 77575 77601 77638 77701
77704 77707 77709 77723 77751
77826 77830 77843 77850 77872
77896 77948 77952 77953 77970
77992 78043 78049 78035 78110
78158 78146 78150 78153 78155
78197 78234 78385 78388 78390
78481 78485 78487 78544 78632
78712 78728 78740 78755 78758
78844 78846 78867 78907 78909
78918 78935 79254 79295 79320
79325 79360 79378 79387 79583
79591 79615 79632 79652 79674
79763 79770 79796 79804 79839
79939 79954 80019 80048 80246
80254 80261 80280 80331 80388
80493 80498 80510 80515 80537
80580 80581 80769 80792 80838
80840 80846 80858 80945 80947
80948 80966 80973 80976 80993
80926 80998 81035 81057 81100
81122 81124 81125 81209 81216
81331 81392 81591 81609 81714
81728 81730 81798 81917 81993
82026 82027 82253 82266 82267
82284 82308 82371 82478 82524
82532 82553 82572 82575 82592
82595 82819 82841 82926 82977
82987 83119 83122 83123 83174
83194 83243 83267 83269 83454
83458 83621 83625 83670 83715
83722 83790 83797 83866 83875
83878 83891 83944 84027 84041
84069 84078 84215 84225 84226
84232 84243 84282 84325 84363
84364 84405 84460 84497 84509
84535 84559 84594 84848 84857
84989 85007 85022 85052 85078
85116 85154 85158 85204 85227
85242 85266 85274 85295 85303
85310 85317 85329 85356 85359
85394 85444 85475 85516 85570
85585 85595 85605 85664 85665
85673 85675 85691 85719 85722
85802 85808 85955 85986 85996
86228 86241 86279 86298 86306
86323 86326 86340 86351 86362
88007 88047 88051 88098 88187
88190 88210 88244 88255 88283
88332 88336 88386 88505 88531
88556 88629 88641 88643 88648
88651 88670 88673 88677 88713
88833 88836 88852 88868 88876
88911 88927 88938 88968 89015
89121 89126 89138 89205 89302
89333 89338 89399 89428 89453
89488 89554 89510 89618 89630
89688 89733 89841 89896 89983
90175 90180 90195 90198 90200
90211 90326 90330 90403 90410
90414 90431 90433 90551 90570
90611 90679 90769 90785 90833
90882 90954 90979 90998 91107
91133 91153 91177 91199 91311
91463 91518 91542 91570 91592
91601 91603 41629 91641 91713
91753 91784 91785 91814 91819
91820 91947 91958 91968 92026
92028 92037 92053 92107 92109
92146 92274 92324 92411 92413
92415 92444 92543 92627 92637

92710 92713 92719 92732 92740
92777 92814 93028 93206 93213
93226 93292 93323 93427 93496
93528 93599 93698 93761 93770
93771 93772 93789 93793 93812
93820 93822 93824 93826 93872
93884 93891 93899 94041 94042
94073 94107 94114 94117 94155
94197 94298 94336 94375 94388
94460 94499 94727 94793 94831
94854 94852 94884 94895 94939
94979 94981 94982 95002 95063
95078 95137 95149 95161 95175
95181 95183 95189 95231 95238
95257 95309 95369 95379 95438
95457 95478 95490 95529 95535
95537 95599 95640 95656 95663
95788 95795 95814 95876 95980
96063 96108 96132 96139 96197
96312 96340 96370 96376 96523
96532 96536 96539 96558 96564
96566 96629 96833 96890 96910
96916 97111 97125 97155 97159
97170 97180 97198 97262 97277
97365 97378 97388 97402 97426
97435 97448 97478 97519 97524
97526 97536 97541 97551 97556
97562 97579 97588 97618 97659
97674 97676 97733 97744 97819
97822 97865 97919 97928 97954
97971 97991 97992 97997 98188
98210 98230 98238 98314 98335
98356 98380 98384 98388 98408
98409 98420 98432 98441 98545
98550 98593 98719 98730 98783
98809 98837 98902 98986 98999
99352 99725 99847 99909 99912
99927 99963 100075 100080 100097
100111 100124 100193 100478 100496
100542 100543 100552 100618 100630
100535 100660 100677 100729 100762
100766 100808 100809 100811 100813
100935 101064 101093 101148 101153
101157 101174 101188 101204 101206
101248 101282 101283 101313 101314
101320 101395 101495 101499 101513
101524 101531 101533 101539 101569
101599 101621 101686 101687 101751
101772 101787 101789 101825 101853
101921 101922 101924 101928 101941
101946 102003 102018 102032 102094
102123 102159 102206 102216 102222
102233 102259 102284 102333 102370
102479 102559 102630 102722 102777
102778 102780 102792 102840 102851
102856 102864 102883 102902 102941
102986 103146 103147 103165 103178
103197 103231 103259 103280 103298
103397 103422 103461 103486 103552
103610 103645 103652 103678 103682
103703 103711 103733 103765 103836
103860 103886 103896 103902 103914
103942 103951 104056 104069 104084
104119 104128 104188 104332 104369
104404 104449 104471 104482 104484
104518 104519 104528 104534 104616
104667 104787 104794 104824 104854
104861 104875 104965 105039 105060
105126 105128 105175 105188 105203
105209 105235 105345 105411 105492
105577 105698 105707 105748 105796
105799 105869 105887 105911 105972
105973 105975 105987 105988 106029
106083 106087 106191 106251 106284
106345 106464 106467 106480 106491
106537 106538 106551 106604 106631
106637 106659 106680 106727 106761
106778 106801 106804 106806 106952
106956 106966 106987 106995 107005
107038 107065 107118 107121 107146
107157 107159 107204 107255 107269
107303 107347 107415 107426 107442
107444 107447 107448 107455 107460
107572 107691 107847 107855 107883

107956	107963	107971	108006	108008
108011	108016	108039	108047	108052
108056	108090	108110	108193	108202
108224	108226	108232	108237	108238
108245	108249	108258	108344	108350
108360	108365	108380	108417	108439
108471	108534	108543	108555	108560
108695	108719	108721	108722	108735
108789	108803	108804	108832	108857
108871	108920	109041	109078	109135
109201	109210	109247	109258	109285
109310	109361	109438	109506	109513
109522	109545	109546	109598	109612
109714	109746	109753	109877	109889
109908	109911	109940	109945	109956
109964	110022	110072	110073	110101
110122	110192	110272	110274	110278
110427	110565	110647	110648	110711
110781	110784	110842	110898	111014
111017	111065	111071	111202	111204
111271	111299	111325	111332	111335
111341	111357	111365	111402	111474
111511	111516	111517	111626	111663
111714	111762	111768	111901	111909
111919	111995	112123	112140	112171
112264	112281	112316	112333	112365
112373	112381	112386	112401	112418
112499	112503	112520	112522	112568
112628	112698	112830	112838	112844
112863	112885	112966	112978	112979
112994	113004	113023	113047	113115
113117	113180	113236	113278	113389
113394	113416	113464	113480	113492
113493	113617	113618	113619	113620
113677	113713	113729	113817	113847
113888	113944	113946	114016	114053
114082	114088	114102	114113	114118
114192	114256	114300	114341	114349
114350	114351	114365	114446	114457
114473	114494	114503	114505	114509
114515	114517	114680	114733	114776
114779	114791	114798	114800	114827
114958	115035	115070	115076	115086
115155	115157	115194	115231	115246
115249	115289	115298	115312	115315
115340	115475	115506	115516	115538
115545	115560	115566	115570	115631
115637	115670	115757	115762	115763
115767	115790	115794	115849	115895
115995	115997	116014	116021	116025
116032	116046	116048	116117	116203
116299	116304	116305	116309	116495
116575	116577	116583	116614	116769
116796	116815	116816	116841	116864
116867	116868	116880	116881	116956
117011	117117	117125	117145	117205
117207	117252	117256	117273	117339
117341	117480	117517	117520	117552
117563	117699	117738	117740	117756
117765	117774	117830	117831	117866
117906	117911	117944	117962	118043
118059	118085	118137	118257	118375
118392	118401	118424	118457	118469
118480	118508	118554	118559	118584
118626	118640	118648	118682	118684
118734	118735	118753	118782	118807
118822	118857	118917	118929	118937
118986	119022	119023	119027	119030
119096	119127	119242	119246	119261
119279	119300	119316	119333	119345
119385	119386	119470	119551	119655
119733	119736	119812	119944	119961
119996	120002	120019	120029	120056
120057	120095	120111	120112	120151
120175	120183	120201	120202	120203
120213	120230	120268	120317	120324
120325	120355	120371	120420	120474
120490	120498	120505	120551	120613
120619	120624	120702	120704	120709
120731	120776	120872	120898	120900
120905	120917	120937	120938	120985
121002	121028	121086	121174	121205
121227	121241	121248	121397	121439
121464	121500	121546	121724	121850

121883	121884	121965	121996	122013
122051	122082	122130	122134	122186
122187	122216	122220	122224	122239
122241	122254	122267	122270	122350
122353	122359	122369	122405	122447
122555	122631	122678	122721	122723
122751	122753	122755	122756	122780
122921	122938	123006	123107	123139
123242	123295	123302	123304	123308
123343	123416	123420	123489	123646
123649	123656	123690	123703	123710
123712	123713	123739	123786	123818
123838	123872	123886	123901	123949
123950	123987	124111	124128	124209
124221	124230	124232	124235	124241
124288	124342	124345	124346	124349
124413	124415	124454	124551	124585
124600	124601	124603	124639	124668
124692	124693	124728	124745	124746
124759	124844	124866	124868	124873
124875	124884	124885	124893	124916
124934	125052	125067	125069	125105
125253	125271	125295	125370	125493
125496	125537	125561	125639	125643
125650	125660	125723	125733	125780
125786	125798	125847	125894	125927
125948	125949	126043	126066	126116
126121	126129	126160	126194	126501
126529	126643	126751	126756	126757
126779	126787	126822	126828	126859
126983	127117	127125	127192	127196
127263	127274	127287	127322	127332
127335	127345	127397	127429	127440
127446	127450	127544	127547	127563
127603	127630	127637	127687	127692
127696	127756	127758	127760	127802
127816	127839	127850	127873	127909
127958	127963	127964	128038	128065
128115	128170	128178	128186	128214
128231	128238	128239	128294	128310
128400	128497	128534	128553	128636
128638	128707	128735	128747	128750
128755	128781	128849	128853	128861
128869	128898	128983	128986	128987
129036	129091	129114	129238	129309
129310	129318	129341	129393	129430
129461	129464	129676	129741	129949
129955	129961	129986	130045	130362
130456	130488	130489	130772	130795
130796	130879	131045	131084	131223
131259	131265	131280	131282	131325
131327	131409	131471	131479	131482
131496	131502	131503	131536	131558
131565	131574	131758	131796	131805
131847	131848	131895	131911	131933
131937	131968	131983	131984	132036
132041	132042	132069	132076	132078
132134	132136	132219	132225	132241
132431	132506	132622	132654	132662
132693	132711	132726	132727	132729
132760	132770	132790	132799	132809
132915	132927	132988	133021	133046
133058	133059	133070	133151	133152
133154	133201	133220	133226	133243
133274	133308	133318	133344	133411
133497	133503	133518	133537	133540
133546	133550	133639	133646	133648
133671	133674	133720	133724	133728
133810	133811	133812	133827	133849
133856	133857	133906	133930	133964
133970	134006	134025	134240	134275
134294	134315	134329	134330	134391
134402	134443	134450	134522	134528
134538	134571	134599	134627	134636
134639	134641	134721	134735	134746
134759	134789	134794	134826	134885
134954	135090	135140	135218	135233
135235	135248	135256	135258	135291
135446	135474	135540	135581	135610
135650	135651	135813	135847	135848
135869	135871	135915	135977	136010
136032	136040	136056	136076	136089
136099	136128	136154	136222	136230
136290	136345	136407	136430	136492

136493	136495	136497	136500	136504
136515	136525	136537	136563	136612
136620	136647	136705	136753	136756
136760	136779	136800	136838	136892
136915	136927	136954	137030	137034
137046	137152	137179	137217	137258
137303	137356	137489	137558	137569
137593	137610	137616	137619	137622
137764	137775	137790	137800	137874
137949	138014	138096	138160	138195
138206	138227	138249	138318	138382
138402	138462	138504	138524	138558
138591	138602	138730	138737	138739
138741	138742	138759	138803	138834
138846	138922	138936	138946	138986
139004	139065	139246	139345	139445
139464	139568	139717	139726	139815
139860	139874	139902	139922	139924
139925	139945	139972	139985	140019
140118	140124	140176	140186	140215
140236	140237	140241	140294	140336
140389	140399	140402	140456	140626
140675	140793	140904	140905	140912
140931	140955	140991	141043	141105
141114	141156	141196	141235	141327
141329	141332	141335	141401	141429
141430	141503	141539	141543	141592
141616	141637	141639	141652	141664
141681	141686	141755	141756	141773
141791	141796	141798	141799	141808
141811	141823	141833	141839	141859
141869	141882	141890	141898	141903
141911	141916	141934	141965	141995
142007	142008	142017	142034	142045
142075	142094	142136	142196	142228
142252	142264	142276	142302	142306
142326	142329	142331	142356	142373
142374	142393	142398	142405	

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare al 31 maggio corr. a beneficio dei possessori, ed il rimborso alla pari del capitale rappresentato dalle medesime sarà effettuato a cominciare dal 1° giugno pross., all'Estero presso la Banca fratelli De Rothschild in Parigi, nel Regno, presso le Sezioni di R. Tesoreria, in seguito a regolare domanda, sopra mandati emessi da questa Direzione Generala e contro la restituzione delle obbligazioni corredate dalle cedole non mature al pagamento, cioè dal n. 76 semestre 1 dicembre 1895 e successive.

Roma, 22 maggio 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore
Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

AVVERTENZA

(Articolo 194 del Regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942).

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle Cedole, in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli Uffici delle sezioni di R. Tesoreria e degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora il Cassiere o il Tesoriere paghi l'importare delle Cedole esibite, la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 635944 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 370 al nome di Biancheri Giuseppe, Bartolomeo, e Paolina fu Paolo, minori, sotto la patria potestà della loro madre Basso Maria, vedova di Paolo Biancheri, ed ora moglie in seconde nozze di Cerasco Angelo, domiciliato in Bordighera, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Biancheri Antonio-Giuseppe, Bartolomeo, e Paolina, fu Paolo, minori, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 20 maggio 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che l'annotazione d'ipoteca apposta sulla rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 64115 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 1025, al nome di Pagano Giovanni Battista fu Giovanni, domiciliato in Genova — Così concepita:

« Questa rendita, in conformità del decreto del Tribunale ci- « vile di Genova del 4 aprile 1872, è sottoposta ad ipoteca a fa- « vore di *Ida Pagano*, minore ecc. » fu così inscritta per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece annotarsi nel modo seguente:

« Questa rendita, in conformità del decreto del Tribunale civile « di Genova del 4 aprile 1872, è sottoposta ad ipoteca a favore « di *Pagano Maria Amalia Elinda Elisa*, minore ecc. ».

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 maggio 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 1° corrente nelle stazioni ferroviarie di Limone, provincia di Cuneo, e di Sant'Angelo Lodigiano, provincia di Milano, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico.

Il giorno 2 successivo in Levanto, provincia di Genova, è stato attivato un ufficio telegrafico governativo, al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, li 6 giugno 1895.

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso.

Martedì 11 corrente, alle ore 10 ant. avrà principio, in questa Università, l'esame di libera docenza in diritto penale, chiesto dal dott. Umberto de Bonis.

Roma, addì 7 giugno 1895.

Il Rettore
L. MAURIZI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il giornale *Le Temps* dopo aver accennato alla solenne inaugurazione del monumento al generale Mac-Mahon a Magenta, ed ai discorsi pronunciati, rilevando specialmente quello del Ministro della guerra, generale Mocenni, così conchiude il suo articolo che porta per titolo: *Souvenir-Esperances:*

« Non bisogna troppo facilmente ridire non essere questi festeggiamenti che vane pompe e quasi una fallace decorazione, al disotto della quale stanno le realtà degli armamenti e delle alleanze, strette a nostro danno.

« Alla fin fine le vere realtà potrebbero pur essere gli alti ideali, i generosi impulsi dell'anino dei popoli! Il mondo, come ben si scorge, è passato attraverso un periodo nel quale quelle forze ideali furono alquanto esautorate o lasciate in disparte.

« Ma a più segni si fa manifesto che esse stanno per riconquistare il loro impero, non solo a grande vantaggio ma per l'onore dell'umanità. Ecco perchè la commemorazione di Magenta sembra a noi avere un alto significato e — volendo usare il linguaggio economico — un *serio valore*.

« Noi facciamo plauso a coloro che ne presero l'iniziativa, e la celebrarono con felice parola: noi crediamo che essi hanno fatto opera utile e buona. »

***

Informazioni assunte alle migliori fonti — scrive un corrispondente da Pietroburgo al *Journal des Débats* — mi pongono in grado di affermare che la maggior parte delle notizie messe in giro dalla stampa europea sulla questione cino-giapponese, sono erronee. Regna infatti una profonda ignoranza a questo riguardo, perfino nei circoli che sembrano essere i meglio informati. Il solo fatto reale è che i negoziati intavolati tra i governi delle tre potenze intervenute ed il Giappone vanno per le lunghe in modo deplorevole, nonostante la buona volontà che ostenta il Giappone. In fondo, quest'ultimo non cerca altro che guadagnar tempo, mentre le tre potenze nutrono il vivo desiderio di addivenire ad una soluzione definitiva per timore che avvengano delle eventualità atte a paralizzare la loro azione comune o a favorire così i calcoli a cui si ispira forse il gabinetto di Tokio, temporeggiando come fa.

E vi ha tanto maggior motivo, nel caso presente, di essere pessimisti, che, in realtà, la questione è semplice e che, se il Giappone fosse affatto sincero nel suo modo d'agire, tutto potrebbe accommodarsi in brevissimo tempo e senza grandi formalità, perocchè il problema da risolversi consiste unicamente nel consacrare, con un atto formale, la promessa che esso ha fatto di abbandonare la penisola di Liao-Tong e nel fissare l'ammontare del supplemento di indennità che esso può reclamare dalla China per questo abbandono.

Giudicando che sarebbe imprudente di lasciare che la situazione e il metodo attuale si prolunghi, il gabinetto di Pietroburgo ha decise di porvi un termine e di spingere con più vigore il corso dei negoziati relativi alla firma dell'accordo definitivo che dovrà precisare il termine e le condizioni dello sgombro della penisola in parola, come pure le garanzie necessarie alla navigazione commerciale europea nei paraggi delle isole chinesi annesse al Giappone.

In pari tempo, il governo russo si propone di fare separatamente dei passi a Tokio per chiarire la situazione della Corea che esso è fermamente deciso di non lasciar cadere sotto la dominazione o l'influenza del Giappone.

Quanto al Governo chinese esso non si oppone all'idea di pagare al Giappone un supplemento d'indennità per la retrocessione della penisola di Liao-Tong, ma, secondo la sua abitudine tradizionale, esso temporeggia e cerca pure di guadagnare tempo. Dipende adunque interamente dalle tre potenze di far cessare le tergiversazioni della China. Non appena avranno conchiuso il loro accordo col Giappone, esse dovranno procurare alla China stessa i mezzi pecuniari od almeno le garanzie necessarie perchè lo sgombro di Liao-Tong diventi presto un fatto compiuto.

« Tali sono in generale, conclude il corrispondente, le vedute del Gabinetto di Pietroburgo e tutto ciò che volessi aggiungere a questa esposizione non sarebbe che della pura fantasia; perocchè non si sappia assolutamente nulla di più di quanto ho esposto, nemmeno nei nostri circoli ufficiali. »

***

Si telegrafa da Londra, 6 giugno, ai giornali austriaci:

Il memoriale sulla questione Armena, presentato dalle potenze europee alla Turchia, contiene dodici punti della massima importanza. Le potenze domandano, tra altro, la nomina di due commissari, uno dei quali cristiano; l'amnistia a tutti gli armeni detenuti; un controllo permanente da parte di una Commissione internazionale nominata dalle potenze europee, la quale avrà sede a Costantinopoli, e l'ispezione di tutte le prigioni.

Tutti i giornali inglesi, senza distinzione di partito, biasimano aspramente il rifiuto opposto dalla Turchia di accettare le condizioni del memoriale, ed alcuni si esprimono in tuono minaccioso.

***

Un telegramma da Madrid, al *Temps*, di Parigi, in data 6 giugno, dice che ha prodotto una profonda emozione il seguente dispaccio del maresciall Martinez Campos:

« M. Gomez ha l'intenzione di passare nella provincia di Porto Principe. L'agitazione si diffonde nelle altre provincie. L'insurrezione che abortì nel febbraio, perchè il raccolto degli zuccheri non era ancora terminato e perchè era scoppiata prematuramente nel dipartimento orientale, riprende ora, nonostante l'ultimo manifesto del partito autonomista e nonostante i miei propri sforzi. Ho bisogno di altri dieci battaglioni, per lo meno, sul piede di guerra ».

Il governo ha deciso di inviare dieci battaglioni completi e parecchie batterie.

La prima riserva sarà chiamata probabilmente sotto le armi tra breve.

***

Il ministro degli affari esteri dell'Olanda, interpellato da un membro della Camera sull'atto di pirateria di cui è stata vittima la nave neerlandese *Anna*, sulle coste del Marocco, dichiarò che il console generale neerlandese che è, in pari tempo, ministro residente di Germania al Marocco, ha chiesto al governo marocchino la punizione dei colpevoli e che si è riservato di reclamare un'indennità. Il governo marocchino ha promesso di punire i colpevoli, ed un inviato speciale è partito per la costa.

Se sarà necessario, concluse il ministro, il governo neerlandese esigerà l'esecuzione di questa promessa. Il carattere

della sua azione deve essere solamente repressivo. Quando la questione sarà risolta, si potrà concorrere, con altre potenze, alla distruzione della pirateria.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Principe di Napoli, proveniente di Firenze, è giunto stamane in Roma.

Ossequiato alla stazione dai personaggi di Corte e dalle autorità, l'Augusto Principe si è recato al Reale Palazzo.

S. A. R. il Duca d'Aosta è arrivato ieri a Buckingham, alle ore 11, e fu ricevuto alla stazione dalla principessa Elena, colla quale si è recato a Stowe-House.

Per la seduta Reale. — Il comandante la divisione militare di Roma ha diramato, ai Corpi dipendenti, l'ordine per la disposizione delle truppe, durante la cerimonia dell' inaugurazione della nuova Legislatura che avrà luogo lunedì, alle ore 11.

In piazza Montecavallo sarà disposto il 27° artiglieria; a Magnanapoli il distretto ed il 13° artiglieria; a piazza Venezia l'11° cavalleria; al Corso la fanteria, rinforzata dai battaglioni chiamati dai presidii viciniori; in piazza Colonna il Collegio militare e gli allievi carabinieri, che occuperanno anche la piazza di Montecitorio.

Nell' interno del palazzo presterà servizio d'onore un battaglione del 12° bersaglieri.

I cordoni di truppa lungo il percorso dal Quirinale a Montecitorio saranno chiusi alle ore 10,30.

Da Castel Sant'Angelo saranno sparate le salve regolamentari.

Ringraziamenti francesi. — La *Stefani* comunica in data di ieri:

« L'ambasciatore di Francia, signor Billot, che si era recato ieri dal Ministro degli Affari Esteri, on. Blanc, per far chiedere udienza a S. M. il Re, e per porgere i ringraziamenti del Governo francese per le feste di Magenta, è stato ricevuto oggi da S. M. il Re, al quale ha presentato i ringraziamenti del Governo francese per le accoglienze ricevute a Magenta dalla Missione militare francese ».

La Squadra italiana in Inghilterra. — Il sindaco di Southampton visitò, ieri, ufficialmente le navi italiane; quindi, invitato dal comandante della nave *Stromboli*, si recò, con altre notabilità, a colazione a bordo della *Stromboli*, accolto dalle salve delle navi e dagli urrà dei marinai.

Alla fine della colazione furono scambiati brindisi applauditissimi alla Regina Vittoria ed a Re Umberto.

La Squadra italiana parte oggi per Kiel.

Marina militare. — Leggiamo nel *Corriere militare* del 6:

Come era stato annunziato, ieri, alle ore 18 circa, le navi della Squadra lasciarono il nostro Porto dirigendosi a ponente; all'altezza di Sestri ebbe principio una manovra fra le due divisioni della Squadra che durò fino verso le 21.

In seguito a questa manovra le due divisioni della Squadra si trovarono divise, l'una cioè colla *Lepanto* alla testa si era spinta fino in faccia a Voltri, mentre l'altra colla *Morosini* trovavasi presso Portofino.

Al segnale dato le navi delle due Squadre spensero i lumi, in modo che la loro presenza non potesse essere avvertita da terra; le due Squadre passarono quindi, alla distanza di circa 10 miglia; davanti al Porto, l'una da levante a ponente e l'altra in senso opposto.

Dalla stazione foto-elettrica del Molo Lucedio con un potente fascio di luce veniva illuminato lo specchio d'acqua in faccia alla città, e le navi della Squadra venivano scoperte e ne era prontamente segnalata la presenza a tutte le batterie della costa.

Le batterie risposero al colpo di cannone dato loro per segnale, la *Lepanto* e la *Morosini* scagliarono una bordata sulla città, e le batterie risposero al loro fuoco.

Frattanto le navi minori, che erano riuscite ad evitare la zona illuminata dai proiettori elettrici, avvicinatesi a terra cannoneggiarono le batterie a mare.

Al cannoneggiamento, che durò fin verso le 23, presero anche parte i forti, sui quali la *Morosini* aveva diretto i suoi proiettori elettrici ed alcuni colpi dei suoi cannoni.

Alle ore 23 le due Squadre si riunivano e riaccesi i fuochi si dirigevano sulla Spezia.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 7. — Le opposizioni parlamentari non combatteranno il progetto del Governo sui crediti pella guerra di Cuba.

LONDRA, 7. — Il *Daily News* ha da Costantinopoli: « La Porta respinge il progetto per le riforme di Armenia, proposto dalle potenze.

« La Nota della Sublime Porta dichiara che, le sole modificazioni possibili nell'Amministrazione dell'Armenia, sono quelle suscettibili di essere applicate a tutte le altre parti dell' Impero ».

VIENNA, 7. — Il *Fremdenblatt* ha da Gratz: « Nel pomeriggio di ieri vi furono tre violenti scosse di terremoto a Trofaiach Seegraben e St. Kathrein ».

In diverse provincie dell'Austria-Ungheria, ieri, caddero pioggie torrenziali con grandine, che causarono grandi danni.

STUTTGART, 7. — È ufficialmente constatato che, in seguito all' inondazione del fiume Eijach, 50 persone si sono annegate, 30 case sono rimaste distrutte e molti edifici furono danneggiati.

PARIGI, 7. — Si ha da Gedda: « La situazione è allarmante per gli europei. La guarnigione è insufficiente a mantenere l'ordine. La plebe dimostra odio contro i cristiani. Una rivolta dei beduini è probabile.

« L' intervento delle potenze estere sembra necessario ».

WASHINGTON, 7. — È giunta notizia ufficiale che questo delegato apostolico, mons. Satolli, sarà creato cardinale nel prossimo Concistoro.

BUCKINGHAM, 7. — Il Duca d'Aosta è arrivato, alle ore 11, e fu ricevuto alla stazione dalla Principessa Elena, colla quale si è recato in vettura a Stowe-House.

PARIGI, 7. — Il dispaccio sulla situazione di Gedda porta la data del 4 corr., ed è quindi anteriore all'arrivo delle navi inglesi.

SALISBURGO, 7. — Mons. Haller, principe Arcivescovo di Salisburgo, sarà compreso tra i nuovi Cardinali che verranno nominati nel prossimo Concistoro.

RIMINI, 7. — Superata la crisi, l'on. Ferrari ha leggermente migliorato. Le condizioni della sua salute sono però sempre gravissime.

RIMINI, 7. — È assodato che i sei componenti la comitiva, dalla quale partì il colpo contro l'on. Ferrari, si erano riuniti in una trattoria circa alle ore 23, donde passarono nel caffè del *Risorgimento* e quindi sul luogo, ove fu commesso il reato.

Dei tre arrestati due sono anarchici, fra cui il Salvatore Gattei. A carico di questo sono state raccolte prove certe per ritenerlo autore del mancato assassinio.

Oggi è stato identificato ed arrestato un altro dei componenti la comitiva.

RIMINI, 7. — Stasera l'on. Ferrari ha alquanto migliorato. La

febbre e la dispnea sono diminuite. Comincia a rinascere la speranza.

Si attende il prof. Murri da Bologna.

RIMINI, 8. — Il prof. Murri ha constatato l'eccezionale gravità dello stato di salute dell'on. Ferrari, qualora i fatti polmonari si diffondessero. Se non si ripetesse la crisi di ieri, egli giudica lo stato attuale relativamente discreto.

Il prof. Murri ha approvato i metodi di cura seguiti.

Nella scorsa notte l'on. Ferrari rimase assai calmo.

Le condizioni bronco-polmonari e del cuore sono immutate. La temperatura è di 38 gradi. L'espettorazione e la nutrizione si compiono abbastanza bene.

Furono operati altri arresti.

ABERDEEN, 8. — È stato arrestato iersera un individuo armato di pistola il quale minacciava di uccidere la Regina Vittoria.

Perquisitosi l'arrestato, gli si rinvennero tre lettere, dirette una alla Regina Vittoria, la seconda a Wanderbilt e la terza a un personaggio politico.

LONDRA, 8. — Vi fu iersera un principio d'incendio sul palcoscenico d Covent-Garden, durante la rappresentazione del *Faust*.

Però il panico venne evitato, mercè il sangue freddo degli artisti. Il fuoco fu spento e la rappresentazione ha potuto continuare.

VIENNA, 8. — La *Wiener Zeitung* pubblica un'Ordinanza ministeriale, in data d'oggi, relativa al trattamento doganale di favore pei vini in botti provenienti da certe regioni vinicole d'Italia, ed un'altra Ordinanza con la quale è abolita, a datare da oggi, quella del 20 gennaio ultimo, che assoggettava le provenienze da Barletta e San Severo a speciali misure di rigore.

LISBONA, 8. — Il Duca d'Oporto partirà oggi per Londra, onde rappresentare la Famiglia reale al matrimonio fra il Duca d'Aosta e la Principessa Elena d'Orléans.

LONDRA, 8. — Il *Times* ha da Hong-Kong che l'ordine si va ristabilendo nell'isola di Formosa e che i Giapponesi posero il loro quartier generale a Taip-Chfu.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 7 giugno 1895.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60.

Barometro a mezzodì	760.1
Umidità relativa a mezzodì	43
Vento a mezzodì	WSW debole.
Cielo	1/2 coperto.
Termometro centigrado	Massimo 27.°5. Minimo 14.°6.
Pioggia in 24 ore:	— —

Li 7 giugno 1895.

In Europa pressione ancora elevata al NW, leggermente bassa intorno alla Grecia, Belmullet 773; Brest, Berlino, Riga 765; Patrasso 759.

In Italia nelle 24 ore: barometro pressochè stazionario; pioggie piuttosto copiose e temporali nell'alta Italia, qualche pioggiarella al Centro; temperatura qua e là diminuita; calma di vento.

Stamani: cielo nuvoloso al N, generalmente sereno altrove; venti deboli settentrionali o calma.

Barometro a 760 mm. al S, intorno a 761 al N.

Mare calmo.

Probabilità: ancora venti deboli specialmente settentrionali; cielo vario con qualche temporale.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 7 giugno 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	calmo	23 7	12 3
Geneva	coperto	calmo	22 0	16 3
Massa Carrara	1/4 coperto	calmo	27 4	18 2
Cuneo	sereno	—	15 5	9 4
Torino	nebbioso	—	17 8	14 0
Alessandria	coperto	—	20 9	15 3
Novara	3/4 coperto	—	18 8	13 2
Domodossola	coperto	—	18 0	11 0
Pavia	coperto	—	20 8	14 0
Milano	coperto	—	19 7	14 5
Sondrio	piovoso	—	17 8	14 1
Bergamo	coperto	—	17 5	12 8
Brescia	3/4 coperto	—	25 2	15 0
Cremona	coperto	—	20 4	14 6
Mantova	3/4 coperto	—	23 0	17 0
Verona	1/2 coperto	—	20 3	14 9
Belluno	3/4 coperto	—	20 6	12 4
Udine	1/2 coperto	—	25 8	15 0
Treviso	1/2 coperto	—	22 0	15 2
Venezia	sereno	calmo	22 4	15 8
Padova	1/2 coperto	—	21 3	14 1
Rovigo	1/4 coperto	—	21 6	13 7
Piacenza	coperto	—	20 0	15 0
Parma	coperto	—	19 5	14 7
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	21 9	15 5
Modena	1/4 coperto	—	23 8	13 2
Ferrara	coperto	—	21 5	13 6
Bologna	1/4 coperto	—	22 3	12 1
Ravenna	sereno	—	24 1	11 3
Forlì	sereno	—	21 8	14 6
Pesaro	sereno	calmo	23 0	12 0
Ancona	sereno	calmo	23 7	16 4
Urbino	sereno	—	21 2	12 1
Macerata	sereno	—	22 5	14 2
Ascoli Piceno	sereno	—	23 8	15 5
Perugia	sereno	—	24 9	14 0
Camerino	sereno	—	23 1	13 0
Pisa	sereno	—	27 8	12 6
Livorno	1/2 coperto	calmo	19 6	14 8
Firenze	nebbioso	—	24 2	13 2
Arezzo	nebbioso	—	25 6	11 0
Siena	1/4 coperto	—	23 6	13 0
Grosseto	1/4 coperto	—	28 1	21 4
Roma	1/2 coperto	—	27 0	14 6
Teramo	sereno	—	27 6	15 6
Chieti	sereno	—	23 8	14 0
Aquila	1/4 coperto	—	26 0	11 1
Agnone	velato	—	25 4	12 5
Foggia	1/4 coperto	—	29 4	17 1
Bari	1/4 coperto	calmo	28 5	16 9
Lecce	1/2 coperto	—	32 6	20 0
Caserta	sereno	—	30 0	15 1
Napoli	3/4 coperto	calmo	27 0	18 0
Benevento	coperto	—	29 3	13 4
Avellino	1/4 coperto	—	27 5	10 0
Salerno	—	—	—	—
Potenza	1/2 coperto	—	25 4	14 4
Cosenza	1/4 coperto	—	28 4	14 6
Tirolo	coperto	—	22 0	10 0
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	25 0	18 0
Trapani	3/4 coperto	calmo	23 6	12 9
Palermo	1/4 coperto	calmo	29 2	13 1
Porto Empedocle	1/2 coperto	calmo	28 0	19 0
Caltanissetta	sereno	—	26 8	16 0
Messina	1/4 coperto	calmo	26 8	19 8
Catania	sereno	legg. mosso	26 7	17 4
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	23 6	18 0
Cagliari	nebbioso	calmo	26 5	15 5
Sassari	1/2 coperto	—	22 9	13 5

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 7 giugno 1895.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gen. 95			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	93,90 87 ½ 85 70 67	½ 65 67 ½ 70)	— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	93,77 ½ 75	93 76 ¼			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200		— —			— —
			detta » di L. 5 a 25		— —			— —
1 apr. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
			detta 3 % 2ª grida		— —			56 25
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			100 — (1)
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			96 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			98 60
1 giu. 95			» Rothschild		— —			104 50
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 95	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 apr. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			460 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione	452,50	452 50			— —
1 giu. 93	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			360 50
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			490 —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			495 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 ½ %		— —			497 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 gen. 95	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			678 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			504 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 95	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			835 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			50 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			142 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 apr. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			818 —
1 gen. 95	500	500	» » Acqua Marcia		— —	1215		— —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			163 —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			50 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —			37 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 90	300	300	» » Generale per l'illuminazione		— —			235 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —			200 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			294 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			31 —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			158 —
1 gen. 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gen. 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			32 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria e lilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 95	500		» » « Credito Italiano »		— —			— —

(1) 98,50 piccolo taglio.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 gen. 93	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			82 —
»	250	125	» » - Vita		— —			217 —
			Obbligazioni diverse.					
1 gen. 95	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			289 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			455 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			298 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			125 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			510 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 apr. 95	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di: FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	104 22 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	— —	104 85	104 77 1/2	104 77 1/2	104 77 1/2	104 85 75	104 75
2	Londra	90 giorni	— —	26 27 1/2	26 27	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	— —	26 42	— —	26 40 1/2 41	26 41	26 40 35	26 41 1/2
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	129 15 25	129 17 1/2	129,10 128,85	129 05

Risposta dei premi . 26 giugno
Prezzi di Compensaz. 26 »

Compensazione . . . 27 giugno
Liquidazione . . . . 28 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MAGGIO 1895

Rendita 5 %	93 80
detta 3 %	56 50
Prestito Rothschild 5 %	106 —
Obb. Città di Roma 4 %	448 —
» Cred. Fond. S. Spirito	369 —
» » » B. Nazion.	490 —
» » » »	495 —
Azioni Ferr. Meridionali	668 —
» » Mediterranee	496 —
» Banca d'Italia	865 —
» » Romana	400 —
» » Generale	45 —
» Banco di Roma	145 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare	— —
» » Gas	818 —
» » Acqua Marcia	1215 —
» » Condotte d'acqua	162 —
» » Gener. Illuminaz.	235 —
» » Tramway-Omnib.	199 —
Azioni Soc. Molini Mag. Gen.	40 —
» » Immobiliare	47 —
» » Mat. Laterizi	— —
» » Navig. Gen. Ital.	308 —
» » Metallurgica Ital.	30 —
» » Piccola Borsa	160 —
» » An. Piem. di Elet.	— —
» » Risanamento	33 —
» » Cred. Ind. Ediliz.	— —
» » Fondiaria Incend.	82 —
» » » Vita	217 —
» » Ferr. Sarde	321 —
» » Credito Italiano	545 —
» » Ind. Valnerina	— —
Obb. Soc. Immob. 5 %	298 —
» » » 4 %	124 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	454 —
» » Fond. Ist. Italiano	495 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

6 giugno 1895.

Consolidato 5 %	L. 93 787
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso	» 91 787
Consolidato 3 % nominale	» 55 95
Consolidato 3 % senza cedola nominale	» 54 75

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: ERNESTO DELVITTO.

Visto: Il Deputato di Borsa: AUGUSTO PALLADINI.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.